

COMUNE DI RANDAZZO

TITOLO 01

CAPO 01

PRINCIPI GENERALI

ART. 01

(PRINCIPI FONDAMENTALI)

01. IL COMUNE DI RANDAZZO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO. REALIZZA L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA'

CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO

SOVRINTENDENDO ALL'ORDINATO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA' E CONFORMANDO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA ATTIVITA' A CRITERI DI EFFICIENZA E DI EFFICACIA.

02. ESERCITA LA SUA AUTONOMIA NELL'AMBITO DELLA SUA COMUNITA' ED ISPIRA LA

SUA AZIONE POLITICA ED AMMINISTRATIVA ALLA CURA DEGLI

INTERESSI DEI CITTADINI ED ALLA TUTELA DEI LORO DIRITTI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI DI DEMOCRAZIA, LIBERTA', SOLIDARIETA'

ED UGUAGLIANZA, SECONDO I PRINCIPI ENUNCIATI DALLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, DALLO STATUTO DELLA REGIONE SICILIANA, DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI, DALLE NORME SOVRANAZIONALI E DA QUELLE INTERNAZIONALI.

03. CURA GLI INTERESSI DELLA COMUNITA' CONFORMANDO LA PROPRIA AZIONE AI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE CON LO STATO, LA REGIONE E LA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA.

04. PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

05. CONCORRE, IN CONFORMITA' AI PRINCIPI ESPRESSI, A GARANTIRE A TUTTI I CITTADINI PARI CONDIZIONI DI ISTRUZIONE SCOLASTICA, DI OPPORTUNITA' CULTURALI, DI INTEGRAZIONE SOCIALE E DI ACCESSO AL LAVORO, DI

OPPORTUNITA' SPORTIVE E RICREATIVE, E PROMUOVE LA

SOLIDARIETA', DELLA COMUNITA' CIVILE A TUTELA DELLE FASCE PIU' SVANTAGGIATE

DELLA POPOLAZIONE.

06. PROMUOVE L'INTEGRAZIONE DEI CITTADINI PORTATORI DI HANDICAPS, CONCORRENDO AD ASSICURARE LE CONDIZIONI PER LA PIENA ESPLICAZIONE DELLA LORO PERSONALITA' NELLO STUDIO, NEL LAVORO, NEL TEMPO LIBERO, NELLA

FRUIZIONE DELL'AMBIENTE E NELLA MOBILITA'.

07. IL COMUNE RIAFFERMA IL PRINCIPIO DELLA SOLIDARIETA' VERSO SOGGETTI IN PARTICOLARE DIFFICOLTA', QUALI: PORTATORI DI HANDICAPS,

DISABILI, ANZIANI, MINORI, TOSSICO DIPENDENTI ED ALTRE FASCE AD ELEVATO RISCHIO SOGGETTIVO E SOCIALE. NE FAVORISCE L'INTEGRAZIONE E LA PARTECIPAZIONE ALLA VITA AMMINISTRATIVA ED ATTUA IN LORO FAVORE I SERVIZI PREVISTI DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE NAZIONALE E

REGIONALE, NELL'AMBITO DELLE COMPETENZE DEMANDATE AL COMUNE E NEI

LIMITI

DEI FINANZIAMENTI CONCESSI PER L'ATTUAZIONE DEI SERVIZI

MEDESIMI. PROMUOVE E FAVORISCE OGNI FORMA DI COLLABORAZIONE CON LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI CHE RAPPRESENTANO GLI INTERESSI DI DETTE CATEGORIE E NE ACCOGLIE LE ISTANZE VOLTE A SUPERARE GLI STATI DI EMARGINAZIONE E DI ESCLUSIONE SOCIALE.

08. PROMUOVE AZIONI VOLTE A RIMUOVERE GLI OSTACOLI CHE IMPEDISCANO LA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA', ANCHE CON L'ISTITUZIONE DI APPOSITI ORGANISMI.

09. PROMUOVE E VALORIZZA LE INIZIATIVE DI CITTADINI E LORO ASSOCIAZIONI PER DIFFONDERE LE TRADIZIONI POPOLARI DELLA COMUNITA' RANDAZZESE.

10. CONTRIBUISCE NELL'AMBITO DELLE SUE COMPETENZE A FAVORIRE IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA, ANCHE MEDIANTE LO SVILUPPO DI GEMELLAGGI.

11. PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALLA AMMINISTRAZIONE.

12. RICONOSCE NELLA TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PROPRIO PATRIMONIO NATURALISTICO, STORICO, ARCHEOLOGICO, ARTISTICO, PAESISTICO E AMBIENTALE UN OBIETTIVO PRIORITARIO. A TAL FINE, ASSUME LA SALVAGUARDIA

DELL'AMBIENTE COME TRATTO QUALIFICANTE DELLA SUA AZIONE, SI ADOPERA PER MANTENERE IL SUO TERRITORIO LIBERO DA IMPIANTI NOCIVI ALLA SALUTE E PER RIDURRE LE FONTI INQUINANTI E FAVORISCE LA COLLABORAZIONE CON LA PROVINCIA, CON LA REGIONE, CON LO STATO E CON LE ASSOCIAZIONI INTERESSATE ALLA SALVAGUARDIA DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO.

13. REALIZZA LE PROPRIO FINALITA' ADOTTANDO IL METODO E GLI STRUMENTI DELLA PROGRAMMAZIONE.

14. CONCORRE ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI PROGRAMMI

DELLO STATO E DELLA REGIONE SICILIANA, AVVALENDOSI DELL'APPORTO DELLE FORMAZIONI SOCIALI, ECONOMICHE, SINDACALI E CULTURALI

OPERANTI NEL SUO TERRITORIO.

15. I RAPPORTI CON GLI ALTRI COMUNI, CON LA PROVINCIA E LA REGIONE SONO INFORMATI AI PRINCIPI DI COOPERAZIONE, EQUIORDINAZIONE, COMPLEMENTARIETA' E SUSSIDIARIETA' TRA LE DIVERSE SFERE DI AUTONOMIA.

ART. 02

(SEDE E TERRITORIO)

01. IL PALAZZO CIVICO, SEDE UFFICIALE DEL COMUNE, E' UBICATO NELLA PIAZZA MUNICIPIO.

02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE

COMUNALE. IN CASI DEL TUTTO ECCEZIONALI E PER PARTICOLARI

ESIGENZE, IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA

PROPRIA

SEDE.

03. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DALLE SEGUENTI FRAZIONI: MONTELAGUARDIA, MURAZZORROTTO E FLASCIO, STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA', E DALL'ISOLA AMMINISTRATIVA DI "PANO".

04. IL TERRITORIO DEL COMUNE SI ESTENDE PER HA. 16645,8169 , MENTRE L'ISOLA AMMINISTRATIVA DI SPANO' SI ESTENDE PER HA. 3837,6893

. COMPLESSIVAMENTE HA. 20483,5062 .

05. IL TERRITORIO DEL COMUNE DI RANDAZZO, FRAZIONI COMPRESSE, CONFINA CON I

COMUNI: BRONTE, TORTORICI, FLORESTA, SANTA DOMENICA

VITTORIA, ROCCELLA VALDEMONA E CASTIGLIONE DI SIC. L'ISOLA AMMINISTRATIVA

DI SPANO' CONFINA CON I COMUNI: BRONTE, CENTURIPPE, REGALBUTO E TROINA.

06. LA MODIFICA DELLA DENOMINAZIONE DELLE FRAZIONI O DELLA SEDE COMUNALE

PUO' ESSERE DISPOSTA DAL CONSIGLIO PREVIA CONSULTAZIONE POPOLARE.

ART. 03

(ALBO PRETORIO)

01. IL COMUNE HA UN ALBO PRETORIO, SITO ALL'ESTERNO DEL PALAZZO CIVICO, PER

LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. IL SEGRETARIO GENERALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01

AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 04

(STEMMA E GONFALONE)

01. IL COMUNE DI RANDAZZO HA UNO STEMMA ED UN GONFALONE.

02. LO STEMMA E' COSTITUITO DA UNO SCUDO ARLDICO CON LA RAFFIGURAZIONE DI

UN LEONE RAMPANTE SOVRASTATO DA UNA CORONA E CON LA SCRITTA "CIVITAS RANDATII".

03. IL GONFALONE, CHE MISURA, E' TESSUTO IN PURA SETA DI COLORE BORDEAUX, E'

ORNATO A GIRO CON RICAMI A MANO A RILIEVO IN FILATO DI

OROFINO; LA FRANGIA E' SMERLATA A TRE PUNTE, I CORDONI E I FIOCCHI SONO IN FILATO, SEMPRE DI ORO FINO; IN ALTO UN NASTRO TRICOLORE;

L'ASTA E' IN METALLO CROMATO BIANCO ED E' SOVRASTATA DA UNA LANCIA IN OTTONE. AL CENTRO LO STEMMA DEL COMUNE. LO SCUDO ARLDICO E'

DI COLORE ROSSO CON FASCIA VERDE ALLA BASE; IL LEONE RAMPANTE E' RICAMATO

A MANO A RILIEVO IN FILATO DI OROFINO; LA CORONA CHE LO

SOVRASTA E' RICAMATA A RILIEVO, SEMPRE IN FILATO DI ORO FINO, CON INTARSI

DI
COLORE ROSSO, GRIGIO E AVIO; IL TUTTO E' SOVRASTATO
DALLA SCRITTA "CIVITAS RANDATII" LO SCUDO ARALDICO, DALLA BASE AI LATI,
E'
CONTORNATO DA UN RAMOSCELLO DI ULIVO INCROCIATO, ALLA
BASE, AD UN RAMOSCELLO DI QUERCIA; I DUE RAMOSCELLI SONO DI COLORE
VERDE
SFUMATI NELLA PARTE SUPERIORE.

TITOLO 02
ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

ART. 05
(ORGANI ELETTIVI)

01. SONO ORGANI ISTITUZIONALI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO
COMUNALE E
IL SINDACO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE E' L'ORGANO DI INDIRIZZO, DI PROGRAMMAZIONE,
DI
PRODUZIONE NORMATIVA E DI CONTROLLO POLITICO-
AMMINISTRATIVO.

03. IL SINDACO E' ORGANO MONOCRATICO. EGLI NELLA QUALITA' DI CAPO
DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE E' IL LEGALE RAPPRESENTANTE
DELL'ENTE; PER I SERVIZI DI COMPETENZA STATALE E' UFFICIALE DI GOVERNO.

04. E' ORGANO DI NOMINA SINDACALE LA GIUNTA COMUNALE CHE E' L'ORGANO
COLLEGIALE DI PROMOZIONE, DI INIZIATIVA E DI AMMINISTRAZIONE
DEL COMUNE.

05. AL SINDACO, ALLA GIUNTA E AL CONSIGLIO SI APPLICANO LE NORME VIGENTI
IN
MATERIA DI INELEGGIBILITA', INCANDIDABILITA',
INCOMPATIBILITA', SOSPENSIONE, RIMOZIONE, DECADENZA E RESPONSABILITA'.

ART. 06
(OBBLIGO DI ASTENSIONE)

01. SALVE LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI INCOMPATIBILITA' DI CUI ALLE
DISPOSIZIONI DI LEGGE, I COMPONENTI DEGLI ORGANI DEL COMUNE
DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE AGLI ATTI, AI PROVVEDIMENTI E
ALLE

DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE,
DI ENTI O AZIENDE DA ESSI DIPENDENTI O SOGGETTI ALLA LORO
AMMINISTRAZIONE O

VIGILANZA. PARIMENTI DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA
DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO PARENTI O
AFFINI FINO AL QUARTO GRADO, O DEL CONIUGE, O DI
CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI. DEVONO, INOLTRE, ASTENERSI DAL
PRENDERE

PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESAZIONI DI
DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI DI BENI E SERVIZI O APPALTI DI OPERE DEL COMUNE
O
DEGLI ENTI SOGGETTI ALLA SUA AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA

O TUTELA.

02. IL DIVIETO DI CUI AL COMMA PRECEDENTE COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO COMUNALE.

04. L'OBBLIGO DI ASTENSIONE NON OPERA IN TUTTI I CASI IN CUI L'ORGANO SIA CHIAMATO AD ESPRIMERE LA DETERMINAZIONE CONCLUSIVA SU ARGOMENTI DI PROGRAMMAZIONE GENERALE.

CAPO 02

LL CONSIGLIO COMUNALE

ART. 07

(IL CONSIGLIO COMUNALE - ELEZIONE)

01. L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA SUA DURATA IN CARICA, IL NUMERO

DEI CONSIGLIERI E LA LORO POSIZIONE GIURIDICA, LE CAUSE

DI INELEGGIBILITA', DI INCOMPATIBILITA', DI DECADENZA E DI RIMOZIONE, SONO REGOLATI DALLE LEGGI.

02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE, OVVERO,

IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

03. LE FUNZIONI DI CONSIGLIERE ANZIANO SONO ESERCITATE DA CHI HA RIPORTATO IL

MAGGIOR NUMERO DI VOTI-INDIVIDUALI DI PREFERENZA.

04. NEL CASO IN CUI IL CONSIGLIO VENGA A CESSARE PER LA PERDITA CONTESTUALE

DI ALMENO META' DEI SUOI COMPONENTI O PER ALTRA CAUSA,

SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA VIGENTE NORMATIVA, LA NUOVA ELEZIONE DEL

CONSIGLIO AVRA' LUOGO ENTRO NOVANTA GIORNI.

05. LA DURATA IN CARICA DEL CONSIGLIO E' RAPPORTATA AL PERIODO RESIDUO DELLA CARICA DI SINDACO. OVE MANCHI MENO DI UN ANNO PER LA CESSAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO, LA NUOVA ELEZIONE DEL CONSIGLIO E' ABBINATA ALL'ELEZIONE DEL SINDACO.

06. I POTERI DEL CONSIGLIO VENGONO ASSUNTI DA UNA TERNA DI COMMISSARI, NOMINATI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DALL' ARTT. 55 DELL' O.A.EE.LL. , APPROVATO CON L.R. 16/63 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.

ART. 08

(ORGANI DEL CONSIGLIO)

01. SONO ORGANI DEL CONSIGLIO COMUNALE: I GRUPPI CONSILIARI, LA CONFERENZA

DEI CAPIGRUPPO E LE COMMISSIONI CONSILIARI.

ART. 09

(GRUPPI CONSILIARI)

01. NELL' AMBITO DEL CONSIGLIO COMUNALE SONO ISTITUITI I GRUPPI CONSILIARI.
02. I CONSIGLIERI DEVONO APPARTENERE AD UN GRUPPO CONSILIARE.
03. I GRUPPI CONSILIARI SI COSTITUISCONO IN RELAZIONE ALLA LISTA DI APPARTENENZA DEI CONSIGLIERI O AD UNA DIVERSA MANIFESTAZIONE DI VOLONTA' DEI MEDESIMI.

ART. 10

(CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO)

01. E' ISTITUITA LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO, FORMATA DAI CAPIGRUPPO CONSILIARI.
02. ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO COMUNALE CIASCUN GRUPPO E' TENUTO A DESIGNARE IL PROPRIO CAPOGRUPPO, DANDONE PRONTA COMUNICAZIONE AL PRESIDENTE ED AL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE.
03. IN CASO DI MANCATA DESIGNAZIONE SI CONSIDERA CAPOGRUPPO IL CONSIGLIERE CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI INDIVIDUALI PER OGNI LISTA.
04. IL PRESIDENTE RIUNISCE LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO OGNI QUALVOLTA LO RITENGA UTILE PER L' ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO E DI OGNI ALTRA QUESTIONE ATTINENTE LE ATTIVITA' DEL COMUNE.

ART. 11

(COMMISSIONI CONSILIARI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' ISTITUIRE NEL SUO SENO COMMISSIONI PERMANENTI, TEMPORANEE O SPECIALI.
02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL LORO NUMERO, LE MATERIE DI COMPETENZA, IL FUNZIONAMENTO E LA LORO COMPOSIZIONE NEL RISPETTO DEL CRITERIO DELLA RAPPRESENTANZA PROPORZIONALE DEI VARI GRUPPI CONSILIARI.
03. LE COMMISSIONI POSSONO INVITARE A PARTECIPARE AI PROPRI LAVORI: SINDACO, ASSESSORI, ORGANISMI ASSOCIATIVI, FUNZIONARI E RAPPRESENTANTI DI FORZE SOCIALI, POLITICHE ED ECONOMICHE PER L' ESAME DI SPECIFICI ARGOMENTI SENZA, TUTTAVIA, AVERE DIRITTO AL VOTO.
04. LE COMMISSIONI SONO TENUTE A SENTIRE IL SINDACO E GLI ASSESSORI OGNI QUALVOLTA QUESTI LO RICHIEDANO.

ART. 12

(ATTRIBUZIONI DELLE COMMISSIONI)

01. COMPITO PRINCIPALE DELLE COMMISSIONI PERMANENTI E' L' ESAME PREPARATORIO DEGLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO AL FINE DI FAVORIRE IL MIGLIORE ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DELL' ORGANO STESSO.

02. COMPITO DELLE COMMISSIONI TEMPORANEE E DI QUELLE SPECIALI E' L'ESAME DI MATERIE RELATIVE A QUESTIONI DI CARATTERE PARTICOLARE O GENERALE INDIVIDUATE DAL CONSIGLIO COMUNALE.

03. IL FUNZIONAMENTO, LE MATERIE E LE PROCEDURE SARANNO DETERMINATE DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

ART. 13

(PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI COMUNALI)

01. I CONSIGLIERI COMUNALI RAPPRESENTANO IL COMUNE SENZA VINCOLO DI MANDATO.

02. I CONSIGLIERI SI COSTITUISCONO IN GRUPPI SECONDO LE NORME DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO E COMPOSTI DA ALMENO 1/10 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, CON ARROTONDAMENTO ALL'UNITA' SUPERIORE.

03. AI GRUPPI CONSILIARI SONO, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO, ASSICURATE, PER L'ESPLETAMENTO DELLE LORO FUNZIONI, IDONEE STRUTTURE, FORNITE TENENDO PRESENTI LE ESIGENZE COMUNI AD OGNI GRUPPO, LA LORO CONSISTENZA NUMERICA E LE DISPONIBILITA' DEL COMUNE. FINO A QUANDO NON SARANNO COSTITUITI I GRUPPI E NON NE SIA STATA DATA COMUNICAZIONE SCRITTA I CAPIGRUPPO SARANNO INDIVIDUATI NEI CONSIGLIERI CHE ABBIANO OTTENUTO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI INDIVIDUALI PER OGNI LISTA. LE FUNZIONI DELLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO SONO STABILITE DAL REGOLAMENTO.

04. IL CONSIGLIERE COMUNALE ESERCITA IL DIRITTO DI INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI E MOZIONI. AI SENSI DELL' ARTT. 27 , COMMA 01 , DELLA L.R. 7/92 , IL SINDACO E' TENUTO A RISPONDERE ALLE INTERROGAZIONI, PER ISCRITTO ED ENTRO TRENTA GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE AL SEGRETARIO COMUNALE, CHE, UNA VOLTA PROTOCOLLATE, PROVVEDERA' A TRASMETTERLE. LE MOZIONI PRESENTATE DA ALMENO TRE CONSIGLIERI, SARANNO ISCRITTE E DISCUSSE NELLA PRIMA RIUNIONE CONSILIARE UTILE, IN CUI IL SINDACO ESPORRA' LA POSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE. IL REGOLAMENTO DI CUI AL COMMA 02 DEL PRESENTE ARTICOLO POTRA' DISCIPLINARE ALTRE FORME E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEGLI ATTI ISPETTIVI.

05. IL CONSIGLIERE HA DIRITTO DI OTTENERE DAGLI UFFICI DEL COMUNE TUTTE LE NOTIZIE UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, DI PRENDERE VISIONE DEI PROVVEDIMENTI E DEGLI ATTI PREPARATORI IN ESSI RICHIAMATI EDI OTTENERE, SENZA SPESE, COPIA DEGLI ATTI DELIBERATIVI, SECONDO LE FORME E I MODI PREVISTI DALL'APPOSITO REGOLAMENTO.

06. E' TENUTO AL SEGRETO D'UFFICIO, NEI CASI SPECIFICATAMENTE DETERMINATI

DALLA LEGGE E NEI CASI IN CUI L' ARGOMENTO NE RAPPRESENTI LA NECESSITA' E L' OPPORTUNITA'.

07. IL CONSIGLIERE COMUNALE PRESENTA LE PROPRIE DIMISSIONI PER ISCRITTO AL CONSIGLIO. ESSE HANNO EFFICACIA IMMEDIATA, SONO IRREVOCABILI E NON NECESSITANO DI PRESA D' ATTO. L' EVENTUALE RINUNZIA DEL SUBENTRANTE O LA PRESENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITA' CHE DOVESSERO SUCCESSIVAMENTE INTERVENIRE NON ALTERANO LA COMPLETEZZA DEL CONSIGLIO, STESSO.

08. LA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE PER MANCATA PARTECIPAZIONE INGIUSTIFICATA ALLE SEDUTE CONSILIARI E' REGOLATA DALL' ARTT. 173 DELL' O.A.EE.LL. .

09. LE INDENNITA', LO STATUS, IL RIMBORSO DELLE SPESE E L' ASSISTENZA IN SEDE PROCESSUALE PER FATTI CONNESSI ALL' ESPLETAMENTO DEL MANDATO DEI CONSIGLIERI SONO REGOLATI DALLA LEGGE. AI MEDESIMI SI APPLICA, IN VIA ANALOGICA, IL DISPOSTO DELL' ARTT. 67 EX D.P.R. 268/87 .

10. TUTTI I CONSIGLIERI COMUNALI SONO TENUTI, AI FINI DELLA CARICA, AD ELEGGERE DOMICILIO NEL TERRITORIO DEL COMUNE. AL DETTO DOMICILIO, AD OGNI EFFETTO DI LEGGE, SARANNO NOTIFICATI TUTTI GLI ATTI RELATIVI ALLA DETTA CARICA.

11. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO, DALL' INIZIO DEL SUO MANDATO, AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 128/82 RELATIVI ALLA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE PERSONALE E DELL' INTERO SUO NUCLEO FAMILIARE. TALE DICHIARAZIONE DEVE ESSERE AGGIORNATA OGNI ANNO. TALE ADEMPIMENTO E' OBBLIGATORIO ANCHE PER I COMPONENTI DELLE ISTITUZIONI DIPENDENTI DALL' ENTE.

ART. 14

(NORME DI FUNZIONAMENTO)

01. FERMO RESTANDO IL RISPETTO DELLE PROCEDURE PREVISTE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE, LA DISCIPLINA DELLO SVOLGIMENTO DEI LAVORI DEL CONSIGLIO VIENE DEMANDATA AD APPOSITO REGOLAMENTO INTERNO.

02. IL REGOLAMENTO INTERNO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA 01 DOVRA' IN OGNI CASO DISCIPLINARE:

- A) LA COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI E LA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO;
- B) LA DISCIPLINA DELLE SEDUTE E DELLA LORO VERBALIZZAZIONE,
- C) LA PRESENTAZIONE E LE MODALITA' DI DISCUSSIONE DI INTERROGAZIONI E MOZIONI;
- D) L' ORGANIZZAZIONE DEI LAVORI DEL CONSIGLIO, ANCHE ATTRAVERSO LA RAZIONALIZZAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI.

ART. 15

(ADUNANZE E SEDUTE)

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO NEO ELETTO E' DISPOSTA DAL PRESIDENTE USCENTE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI. QUALORA IL PRESIDENTE USCENTE NON PROVVEDA, LA CONVOCAZIONE E' DISPOSTA DAL CONSIGLIERE NEO-ELETTO ANZIANO PER NUMERO DI PREFERENZE INDIVIDUALI, AL QUALE SPETTA, IN OGNI CASO, LA PRESIDENZA PROVVISORIA DELL'ASSEMBLEA SINO ALL'ELEZIONE DEL PRESIDENTE.
02. SIA NELLA PRIMA ADUNANZA CHE IN QUELLE SUCCESSIVE, IN CASO DI VACATIO, BISOGNERA' PROCEDERE PRIORITARIAMENTE ALLA SURROGA DEI CONSIGLIERI MANCANTI ONDE RIPRISTINARE IL PLENUM DEL COLLEGIO.
03. LA PRIMA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE ELETTO PER LA PRIMA VOLTA SECONDO LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 7/92 , E' DISPOSTA DAL SINDACO USCENTE ENTRO QUINDICI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI E LA SEDUTA E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO PER PREFERENZE INDIVIDUALI. NELL'IPOTESI DI OMISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AI COMMI PRECEDENTI, IL SEGRETARIO COMUNALE NE DA' TEMPESTIVA COMUNICAZIONE ALL'ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI PER IL CONTROLLO SOSTITUTIVO.
04. TUTTE LE ADUNANZE, CON ECCEZIONE DELLE OPERAZIONI DI GIURAMENTO, CONVALIDA, SURROGA E DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE, PER LE QUALI LA PRESIDENZA E' ASSUNTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO PER PREFERENZE INDIVIDUALI, SONO PRESIEDUTE DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO O DA CHI NE FA LE VECI, COME PREVISTO DAL COMMA 02 , ARTT. 19 DELLA L.R. 7/92 .
05. TUTTE LE SEDUTE SONO PUBBLICHE, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO E COMUNQUE OGNI QUALVOLTA SI DEBBANO ESPRIMERE GIUDIZI SULLA QUALITA' DELLE PERSONE.

ART. 16

(PRESIDENZA DEL CONSIGLIO)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, ESPLETATE LE OPERAZIONI DI GIURAMENTO, CONVALIDA E SURROGA, PROCEDE ALL'ELEZIONE NEL SUO SENO DI UN PRESIDENTE. PER L'ELEZIONE E' RICHIESTA ALLA PRIMA VOTAZIONE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO; IN SECONDA VOTAZIONE RISULTA ELETTO IL CANDIDATO CHE ABBA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI. IL CONSIGLIO ELEGGE ALTRESI' UN VICE PRESIDENTE.
02. IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO IL PRESIDENTE E' SOSTITUITO DAL VICE PRESIDENTE, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DI QUEST'ULTIMO, ESERCITA LE FUNZIONI IL CONSIGLIERE, TRA I PRESENTI, CHE

ABBIA

RIPORTATO LA MAGGIORE CIFRA ELETTORALE INDIVIDUALE.

03. IL CONSIGLIERE CHE VIENE ELETTO PRESIDENTE ASSUME SUBITO LA PRESIDENZA

DELLA SEDUTA, SUBENTRANDO AL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. RIENTRANO FRA LE ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE:

A) CONVOCARE IL CONSIGLIO COMUNALE CON ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLO STATUTO E, COMPATIBILMENTE CON ESSI, DARE LA PRECEDENZA ALLE PROPOSTE DEL SINDACO;

B) FISSARE LA DATA PER LE RIUNIONI ORDINARIE E STRAORDINARIE DEL CONSIGLIO,

NEL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DEL PRESENTE STATUTO;

C) PRESIDERE IL CONSIGLIO E DIRIGERNE IL DIBATTITO ESERCITANDO I POTERI PREVISTI DAL REGOLAMENTO PER GARANTIRE L'OSSERVANZA DELLE NORME, LA REGOLARITA' DELLA DISCUSSIONE E DELLE DELIBERAZIONI E PER MANTENERE L'ORDINE AI SENSI DELL' ARTT. 185 DELL' O.A.EE.LL. ;

D) PRESIDERE LE COMMISSIONI CONSILIARI CON FACOLTA' DI DELEGA;

E) CONVOCARE E PRESIDERE LE CONFERENZE DEI CAPIGRUPPO CONSILIARI, SALVO

FACOLTA' DI DELEGA, CON L'OSSERVANZA DELLE NORME STABILITE NELL' APPOSITO REGOLAMENTO;

F) DIRAMARE GLI AVVISI DI CONVOCAZIONE E ATTIVARE LE COMMISSIONI CONSILIARI;

G) GARANTIRE, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI E NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO, LE PREROGATIVE E I DIRITTI DEI CONSIGLIERI ASSICURANDO IL RISPETTO DEI DIRITTI DELLE MINORANZE.

ART. 17

(SESSIONE E CONVOCAZIONE)

01. IL CONSIGLIO E' CONVOCATO E PRESIDUTO DAL PRESIDENTE O, IN CASO DI SUA

ASSENZA E/O IMPEDIMENTO DAL VICE PRESIDENTE, SALVO

QUANTO PREVISTO PER LA PRIMA ADUNANZA DALLA L.R. 7/92 , COME ESPLICITATO

ALL'ARTICOLO PRECEDENTE DEL PRESENTE STATUTO.

02. IL CONSIGLIO SI RIUNISCE DI NORMA IN SESSIONE ORDINARIA TRE VOLTE L'ANNO:

ENTRO IL MESE DI MARZO, IN OCCASIONE DELLA

PROGRAMMAZIONE DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI TRASFERITE DALLA REGIONE;

ENTRO GIUGNO ANCHE PER L'APPROVAZIONE DEL CONTO CONSUNTIVO;

ENTRO OTTOBRE IN CONCOMITANZA DELL'APPROVAZIONE DEL BILANCIO.

03. IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI IN SESSIONE STRAORDINARIA IN OGNI ALTRO PERIODO

DELL'ANNO:

A) PER DETERMINAZIONE DEL PRESIDENTE;

B) PER RICHIESTA DEL SINDACO;

C) PER RICHIESTA DI 1/5 DEI CONSIGLIERI COMUNALI. A TAL FINE SI PRECISA CHE I CONSIGLIERI RICHIEDENTI DOVRANNO ALLEGARE ALL'ISTANZA

IL TESTO DELLE PROPOSTE FORMALIZZATE AI SENSI DELL' ARTT. 31 DELLA LEGGE 142/90

. NEI CASI PREVISTI DALLE LETTERE B) E C) ,

L'ADUNANZA DEVE TENERSI ENTRO VENTI GIORNI DALLA RICHIESTA O DALLA DELIBERAZIONE. TRASCORSO INFRUTTUOSAMENTE TALE TERMINE IL CONSIGLIO SARA' CONVOCATO DAL VICE PRESIDENTE, AL QUALE IL SEGRETARIO COMUNALE DARA' TEMPESTIVA COMUNICAZIONE. LA REITERATA ED INGIUSTIFICATA OMISSIONE DEL CONSIGLIO PUO' COMPORTARE LA REVOCA PER ENTRAMBI, CHE DEVE ESSERE PREDISPOSTA CON ADOZIONE DI APPOSITA DELIBERAZIONE CONSILIARE ASSUNTA A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI IN CARICA.

04. OLTRE AI CASI SOPRA PREVISTI, IL CONSIGLIO SI RIUNISCE SU INIZIATIVA DELL'AUTORITA' COMPETENTE O DI EVENTUALI COMMISSARI "AD ACTA".

05. L'AVVISO DI CONVOCAZIONE, CON ALLEGATO ORDINE DEL GIORNO, DOVRA' ESSERE CONSEGNATO DAL MESSO COMUNALE NELLA RESIDENZA O NEL DOMICILIO ELETTO OBBLIGATORIAMENTE NEL COMUNE, CON LE PROCEDURE PREVISTE DALL' ARTT. 135 E SEGUENTI C.P.C. ALMENO CINQUE GIORNI LIBERI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA. IN SESSIONE ORDINARIA; ALMENO TRE GIORNI LIBERI PRIMA DI QUELLO STABILITO PER L'ADUNANZA IN SESSIONE STRAORDINARIA, ALMENO 24 ORE PRIMA PER I CASI DI URGENZA O PER GLI OGGETTI DA TRATTARSI IN AGGIUNTA ALL'ORDINE DEL GIORNO DI UNA SESSIONE GIA' CONVOCATA. IL CONSIGLIO, QUALORA NON RICONOSCA GLI ESTREMI DELL'URGENZA, RINVIA LA TRATTAZIONE AD ALTRA DATA. PER IL COMPUTO DEI TERMINI SOPRA RICHIAMATI SI

APPLICA IL DISPOSTO DEL 01 , 03 , E 04 , COMMA DELL' ARTT. 155 C.P.C. .

06. NEGLI STESSI TERMINI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE, L'AVVISO DI CONVOCAZIONE CONTENENTE L'ORDINE DEL GIORNO DOVRA' ESSERE PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO, A CURA DEL SEGRETARIO, E PUBBLICIZZATO SECONDO LA PRASSI CONSUETUDINARIA O LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

07. L'ORDINE DEL GIORNO, CHE DOVRA' INDICARE IN MODO CHIARO L'OGGETTO SU CUI

IL CONSIGLIO E' CHIAMATO A DELIBERARE, E' PREDISPOSTO

DAL PRESIDENTE CHE STABILISCE L'ORDINE DI DISCUSSIONE DEGLI ARGOMENTI, TENENDO PRESENTI GLI ADEMPIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE E DALLO STATUTO E, COMPATIBILMENTE CON QUESTI, DANDO LA PRECEDENZA ALLE

PROPOSTE DEL SINDACO, MENTRE PER LE ALTRE SARA' RISPETTATO

L'ORDINE DI PRESENTAZIONE. LE PROPOSTE PREVISTE DALL' ARTT. 179 DELL' O.A.EE.LL.

SONO INSERITE NELLA PRIMA SESSIONE UTILE.

ART. 18

(VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI)

01. 11 CONSIGLIO COMUNALE E' RIUNITO VALIDAMENTE QUANDO E' PRESENTE IL NUMERO DEI CONSIGLIERI PREVISTO DALL' ARTT. 30 DELLA L.R.

06.03.1986 , N. 09 , SALVO CHE NON SIA NECESSARIA UNA MAGGIORANZA SPECIALE RICHIESTA DALLA LEGGE, DAL PRESENTE STATUTO O DALL' APPOSITO REGOLAMENTO.

02. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DELL' ARTT. 30

DELLA L.R. 06.03.1986 , N. 09 , INTEGRATE DA QUELLE DEL REGOLAMENTO, CHE DISCIPLINERA', ALTRESI', LA PARTECIPAZIONE DI PERSONE

ESTRANEE AL CONSIGLIO. IL NUMERO LEGALE SARA' VERIFICATO OGNI QUALVOLTA SI DOVRA' PROCEDERE AD UNA QUALSIASI VOTAZIONE E SOLO QUALORA NE FACCIA RICHIESTA UNO DEI CONSIGLIERI PRESENTI.

03. LE DELIBERAZIONI SONO ADOTTATE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI PRESENTI,

INCLUDENDO NEL CALCOLO PER LA VALIDITA' DEL NUMERO LEGALE ANCHE GLI ASTENUTI, FATTI SALVI I CASI IN CUI E' RICHIESTA UNA MAGGIORANZA

QUALIFICATA O QUANDO LA VOTAZIONE AVVENGA A VOTO LIMITATO; IN QUEST' ULTIMO CASO SONO ELETTI I SOGGETTI CHE HANNO RIPORTATO

IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI.

04. LE VOTAZIONI SARANNO EFFETTUATE IN LINEA GENERALE, AI SENSI DELL' ARTT.

184 DELL' O.A.EE.LL. . SONO ADOTTATE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI IN CARICA LE DELIBERAZIONI

AVENTI PER OGGETTO: REGOLAMENTI, BILANCIO, CONTO CONSUNTIVO, MUTUI A CARICO DEL BILANCIO, PIANI TERRITORIALI E URBANISTICI.

05. LE DELIBERAZIONI CHE COMPORTINO APPREZZAMENTI E VALUTAZIONI SULLE PERSONE SONO APPROVATE A SCRUTINIO SEGRETO, SALVO I CASI PREVISTI DALLA LEGGE. NELLE VOTAZIONI A SCRUTINIO SEGRETO, LE SCHEDE BIANCHE O NULLE SONO CALCOLATE NEL NUMERO TOTALE DEI VOTANTI.

NELLE VOTAZIONI PALESI GLI ASTENUTI SONO COMPUTATI TRA I PRESENTI.

06. I VERBALI DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI, CHE INDICHERANNO GLI INTERVENTI, I PUNTI ESSENZIALI DELLA DISCUSSIONE, NONCHE' IL NUMERO DEI VOTI ESPRESSI E FAVORE E CONTRO OGNI PROPOSTA, SARANNO REDATTI

A CURA DEL SEGRETARIO COMUNALE E APPROVATI NELLA SEDUTA SUCCESSIVA ALLA LORO PUBBLICAZIONE, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO, CHE

STABILIRA' ANCHE LE MODALITA' DI INSERIMENTO DELLE DICHIARAZIONI DI VOTO, DI APPROVAZIONE E DI RETTIFICA DEI VERBALI.

07. AL CONSIGLIO COMUNALE POTRANNO INTERVENIRE, PER ESSERE SENTITI SU SINGOLI ARGOMENTI ALL' ORDINE DEL GIORNO, FUNZIONARI ED ASSISTENTI TECNICI O LEGALI, ANCHE ESTERNI, PURCHE', IN QUEST' ULTIMO CASO,

DELLA LORO PRESENZA SIA FATTO APPOSITO CENNO NELL' ORDINE DI CONVOCAZIONE O VENGANO AMMESSI AD INTERVENIRE CON VOTAZIONE A MAGGIORANZA SEMPLICE DEI CONSIGLIERI COMUNALI PRESENTI.

L' IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI CHE INTERVERRANNO AL CONSIGLIO COMPETE AL

PRESIDENTE. ALLE SEDUTE DI CONSIGLIO E' TENUTO A PARTECIPARE IL SINDACO O UN ASSESSORE DA LUI DELEGATO. IL REGOLAMENTO DISCIPLINERA' LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE EDI INTERVENTO, SENZA DIRITTO DI VOTO, DEL SINDACO E DELLA GIUNTA.

ART. 19

(ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, AMMINISTRATIVO ED

ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE,

ESERCITA LA POTESTA' DECISIONALE, NORMATIVA EDI AUTOORGANIZZAZIONE, IN

CONFORMITA' ALLE LEGGI ED ALLE NORME STATUTARIE.

02. IL DOCUMENTO PROGRAMMATICO DI CUI ALL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 142/90 , COME

RECEPITO DALLA L.R. 48/91 , COSTITUISCE IL PRINCIPALE ATTO DI INDIRIZZO E LA BASE PER L'AZIONE DI CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEMPIE ALLE FUNZIONI SPECIFICAMENTE DEMANDATEGLI DALLE LEGGI STATALI E REGIONALI E DAL PRESENTE STATUTO. IN PARTICOLARE HA COMPETENZA ESCLUSIVA LIMITATAMENTE AGLI ATTI

PREVISTI DALL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 , COSI' COME

RECEPITO E MODIFICATO DALLA L.R. 48/91 E SUCCESSIVE MODIFICHE APPORTATE DALLA L.R. 10/93 .

04. IL CONSIGLIO COMUNALE HA, ALTRESI', COMPETENZA A DELIBERARE CON VOTO

LIMITATO LE NOMINE DI COMMISSIONI, COMITATI, ORGANISMI

VARI, IN CUI DEVE ESSERE GARANTITA LA PRESENZA DELLA MINORANZA.

L'ESERCIZIO

DELLE FUNZIONI E DELLE COMPETENZE CONSILIARI NON PUO'

ESSERE DELEGATO.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE ESPLICA LE FUNZIONI DI INDIRIZZO MEDIANTE

RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO CONTENENTI OBIETTIVI, PRINCIPI

E CRITERI INFORMATIVI DELL'ATTIVITA' DELL'ENTE. DETERMINA LE SCELTE

POLITICO-AMMINISTRATIVE CON L'ADOZIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI

DI CARATTERE NORMATIVO, PROGRAMMATICO, ORGANIZZATIVO, NEGOZIALE.

ESERCITA, ALTRESI', IL CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO E LA

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, AVVALENDOSI DELLA COLLABORAZIONE

DEI

REVISORI DEI CONTI, ANCHE ATTRAVERSO L'ISTITUZIONE DI

COMMISSIONI SPECIALI O DI UNA COMMISSIONE D'INDAGINE, ISTITUITA AI SENSI

DELL' ARTT. SEGUENTE.

06. IL CONSIGLIO, NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO:

A) SEGNALE ALL'ASSESSORATO REGIONALE ENTI LOCALI, PER L'APPLICAZIONE DELL'

ARTT. 40 DELLA L. 142/90 , COSI' COME RECEPITO DALLA

L.R. 48/91 , LE RIPETUTE E PERSISTENTI VIOLAZIONI DEGLI OBBLIGHI PREVISTI DAL

COMMA 02 DELL' ARTT. 07 DELLA L.R. 7/92 ;

B) ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI SULLA COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA, COME PREVISTO DALL' ARTT. 12 DELLA L.R. 7/92 , NONCHE' SUI PROVVEDIMENTI SINDACALI DI REVOCA DEGLI ASSESSORI;
C) ESPRIME LE PROPRIE VALUTAZIONI SULLA RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA RESA DAL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 17 DELLA L.R. 7/92 ;
D) PROMUOVE LA CONSULTAZIONE SULLA RIMOZIONE DEL SINDACO AI SENSI E CON LE MODALITA' DI CUI ALL' ARTT. 18 DELLA L.R. 7/9 ;
E) AUTORIZZA LA DEROGA AL PUBBLICO INCANTO, AI SENSI DELL' ARTT. 72 DELLA L.R. 10/93 .

ART. 20

(COMMISSIONE DI INDAGINE)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, PER EFFETTUARE ACCERTAMENTI SU FATTI, ATTI, PROVVEDIMENTI E COMPORTAMENTI SU MATERIE ATTINENTI L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, PUO' DELIBERARE L'ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE DI INDAGINE, DEFINENDONE NEL CONTEMPO L'OGGETTO, L'AMBITO E IL TERMINE PER RIFERIRE ALL'ASSEMBLEA CONSILIARE.

02. LA COMMISSIONE, NOMINATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SU DESIGNAZIONE DEI CAPIGRUPPO, CHE SEGNERANNO ANCHE EVENTUALI SOSTITUTI O SUPPLENTI, E' COMPOSTA DA CONSIGLIERI COMUNALI IN RAPPRESENTANZA E PROPORZIONALMENTE ALLA CONSISTENZA DI OGNI GRUPPO CONSILIARE.

03. LA COMMISSIONE E' PRESIEDUTA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, O SUO DELEGATO, CHE NE COORDINA L'ATTIVITA', PUO' DISPORRE AUDIZIONI ED ATTIVARE L'ACCESSO A TUTTI GLI ATTI, ANCHE DI NATURA RISERVATA, RELATIVI ALL'OGGETTO DELL'INCHIESTA.

04. LA COMMISSIONE, PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO, HA IL POTERE DI ASCOLTARE GLI AMMINISTRATORI, I RAPPRESENTANTI DEL COMUNE, IL SEGRETARIO E GLI ALTRI DIPENDENTI, COSI' COME PUO' SENTIRE I TERZI INTERESSATI DALL'OGGETTO DELL'INDAGINE. HA, INOLTRE, IL DIRITTO DI ACCESSO, MEDIANTE ESAME ED EVENTUALE COPIA, A TUTTI GLI ATTI E DOCUMENTI, ANCHE DI NATURA RISERVATA, IN POSSESSO DEGLI UFFICI COMUNALI.

05. I VERBALI, LE AUDIZIONI E I RISULTATI RESTANO RISERVATI FINO ALLA PRESENTAZIONE AL CONSIGLIO DELLA RELAZIONE FINALE, CHE ESPORRA' I FATTI ACCERTATI ED I RISULTATI DELL'INDAGINE, ESCLUDENDO OGNI RIFERIMENTO NON CONNESSO O NON UTILE ALL'INDAGINE STESSA. I VERBALI DELLA COMMISSIONE SARANNO REDATTI DA UN DIPENDENTE DEL

COMUNE

INCARICATO DAL PRESIDENTE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE, PRESO ATTO DELLA RELAZIONE, ADOTTA GLI EVENTUALI PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA O ESPRIME AGLI ORGANI COMPETENTI I PROPRI GIUDIZI E ORIENTAMENTI.

ART. 21

(REGOLAMENTO)

01. ENTRO SEI MESI DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE STATUTO, IL CONSIGLIO

COMUNALE ADOTTA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA PREVISTA DALLA LEGGE, IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE

ARTT. 14 SUL FUNZIONAMENTO E L'ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO, SUI GRUPPI CONSILIARI E SULLE EVENTUALI COMMISSIONI CONSILIARI.

CAPO 03

IL SINDACO

ART. 22

(ELEZIONE)

01. IL SINDACO E' ELETTO A SUFFRAGIO UNIVERSALE E DIRETTO DAI CITTADINI ISCRITTI

NELLE LISTE ELETTORALI, COME PREVISTO DALLE VIGENTI NORME DELLA LEGISLAZIONE REGIONALE IN MATERIA, CHE SI APPLICANO

ANCHE PER I CASI DI INELEGGIBILITA', INCANDIDABILITA', INCOMPATIBILITA', SOSPENSIONE, RIMOZIONE E DECADENZA. PER LE OPERAZIONI ELETTORALI E PER LA PROCEDURA DI PROCLAMAZIONE E LE OPERAZIONI DI CONVALIDA SI APPLICANO GLI ARTT. 08 , 09 , 10 E 11 DELLA L.R. 7/92 . LE

NORME VIGENTI IN MATERIA ELETTORALE SI

APPLICANO TENENDO CONTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 7/92 .

02. IL SINDACO PRESTA GIURAMENTO DINANZI AL PREFETTO DELLA PROVINCIA.

03. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO PER DECADENZA, DIMISSIONI,

MORTE O ALTRA CAUSA SI APPLICANO LE NORME DELL' ARTT.

16 DELLA L.R. 7/92 , ESPLICITATO DAL SEGUENTE ARTT. 23 .

04. QUALORA IL CONSIGLIO, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI SUOI COMPONENTI, PROMUOVA LA PROCEDURA PER LA RIMOZIONE DEL SINDACO SI APPLICHERA' QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 18 DELLA L.R. 7/92 .

05. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, IL SINDACO E' TENUTO, ALL'INIZIO

DEL SUO MANDATO, AGLI ADEMPIMENTI DI CUI ALLA LEGGE

128/82 , RELATIVI ALLA PUBBLICITA' DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE.

ART. 23

(DURATA IN CARICA)

01. IL SINDACO DURA IN CARICA 04 ANNI. ENTRA IN CARICA APPENA ESPLETATE LE OPERAZIONI DI CONVALIDA ED ASSUME LE FUNZIONI SUBITO DOPO AVERE PRESTATO GIURAMENTO. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA, PER QUALSIASI MOTIVO (MORTE, DIMISSIONI, DECADENZA, ETC.) , NEL CORSO DEL MANDATO, SI PROCEDE ALLA NUOVA ELEZIONE DELL'ORGANO. LA DECADENZA VIENE DICHIARATA DALLA SEZIONE PROVINCIALE DEL CO.RE.CO. .
02. IN CASO DI DIMISSIONI, COMPETE AL SEGRETARIO COMUNICARE L'AVVENUTO DEPOSITO DELLE STESSE AGLI ORGANI DI CUI ALL' ARTT. 16 DELLA L.R. 7/92 . LE COMPETENZE DEL SINDACO E DELLA GIUNTA SONO ESERCITATE DA UN COMMISSARIO NOMINATO AI SENSI DELL' ARTT. 55 DELL' O.A.EE.LL. .
03. LA NUOVA ELEZIONE AVRA' LUOGO ENTRO 90 GIORNI. LA DURATA IN CARICA DEL SINDACO NEO-ELETTO E' RAPPORTATA AL PERIODO DI CARICA RESIDUO DEL CONSIGLIO.
04. OVE ALLA DATA DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI SINDACO INTERCORRA MENO DI UN ANNO DA QUELLA PREVISTA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO, LA NUOVA ELEZIONE DEL SINDACO E' ABBINATA A QUELLA DEL CONSIGLIO.

ART. 24

(IL SINDACO CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE)

01. IL SINDACO E' IL CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE CON FUNZIONE DI RAPPRESENTANZA, SOVRINTENDENZA E AMMINISTRAZIONE.
02. SPETTA AL SINDACO MANTENERE L'UNITA' DI INDIRIZZO POLITICO, FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLE PREVISIONI DEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO ED AL CONSEGUIMENTO DEGLI SCOPI DELL'ENTE.
03. SPETTA AL SINDACO SVOLGERE ATTIVITA' PROPOSITIVE E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA.
04. IL SINDACO, O CHI NE FA LE VECI LEGALMENTE, ESERCITA, AI SENSI DELL' ARTT. 38 DELLA LEGGE 142/90 , LE FUNZIONI DI UFFICIALE DI GOVERNO.
05. LA LEGGE DISCIPLINA L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA', LO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

ART. 25

(COMPETENZE DEL SINDACO)

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE, AI SENSI DELL' ARTT. 12 DELLA

L.R. 7/92 , NOMINA, CONVOCA E PRESIEDE LA GIUNTA;
COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE DALLA LEGGE O DALLO
STATUTO

NON SIANO SPECIFICAMENTE ATTRIBUITI AD ALTRI ORGANI DEL
COMUNE, AL SEGRETARIO ED AI DIRIGENTI.

- IN PARTICOLARE:

A) RAPPRESENTA L`AMMINISTRAZIONE COMUNALE, FIRMANDO: ISTANZE,
RICHIESTE,

AUTORIZZAZIONI, PROPOSTE E TUTTI GLI ALTRI ATTI DI
RAPPRESENTANZA POLITICA;

B) RAPPRESENTA IL COMUNE IN GIUDIZIO E PROMUOVE LE AZIONI POSSESSORIE E
GLI

ATTI CONSERVATIVI; PARTECIPA NOMINE E INCARICHI,

COMUNICA ACCERTAMENTI E DECISIONI; EMANA INTIMAZIONI, DIFFIDE, AVVISI E
BANDI;

C) VIGILA SULL`OSSERVANZA DEI REGOLAMENTI COMUNALI E
SULL`ESPLETAMENTO

DEL SERVIZIO DI POLIZIA MUNICIPALE;

D) CONVOCA I COMIZI PER I REFERENDUM CONSULTIVI;

E) ADOTTA LE ORDINANZA ORDINARIE PREVISTE DALLE LEGGE E DAI
REGOLAMENTI;

F) RILASCIATA TUTTE LE AUTORIZZAZIONI, CONCESSIONI E LICENZE DI
COMPETENZA DEL

COMUNE;

G) EMETTE PROVVEDIMENTI DI OCCUPAZIONE D`URGENZA O DI ESPROPRIAZIONE
DI

COMPETENZA DEL COMUNE;

H) STIPULA I CONTRATTI E LE CONVENZIONI DEL COMUNE E ADOTTA GLI ATTI
PRODROMICI E CONSEGUENZIALI;

I) INDICE CONFERENZE DI SERVIZI, PROMUOVE ACCORDI DI PROGRAMMA E
RAPPRESENTA IL COMUNE ATTUANDO GLI INDIRIZZI DELL`ORGANO COMUNALE
COMPETENTE;

L) RILASCIATA CERTIFICATI, ATTESTATI, STATI DI FAMIGLIA, ATTESTATI DI
NOTORIETA' E

TUTTI GLI ALTRI ATTI CONNESSI ALLE FUNZIONI

ESERCITATE O ATTRIBUITE ALL`ENTE E PUO' DELEGARE QUESTE FUNZIONI NEI
CASI

CONSENTITI DALLA LEGGE;

M) ADOTTA I PROVVEDIMENTI CONCERNENTI IL PERSONALE CHE LA LEGGE, LO
STATUTO, IL REGOLAMENTO NON ATTRIBUISCONO ALLA GIUNTA O AL

SEGRETARIO; IN PARTICOLARE, FA LUOGO ALL`IMMEDIATA SOSPENSIONE DEL
DIPENDENTE QUALORA RICORRA ALCUNA DELLE CONDIZIONI DI CUI ALLE

LETTERE A) , B) , C) ,

D) , E) ED F) , COMMA 01 , DELL` ARTT. 04 SEPTIES DELLA L. 16/92 IN MATERIA DI
NOMINE

PRESSO LE REGIONI E GLI ENTI LOCALI;

N) COORDINA GLI ORARI DEGLI ESERCIZI PUBBLICI E DEGLI ESERCIZI
COMMERCIALI ED

ARTIGIANALI NEL RISPETTO DI QUANTO STABILITO DAGLI
APPOSITI PIANI;

O) ESERCITA, COME PREVISTO DALL` ARTT. 26 DELLA L.R. 7/92 , LE COMPETENZE

PREVISTE DALLA LETTERA N) DELL' ARTT. 32 DELLA L. 142/90

, COSI' COME RECEPITO DALLA L.R. 48/91 ;

P) CONFERISCE CON PROPRIO ATTO AI SOGGETTI IN POSSESSO DEI REQUISITI LE FUNZIONI DI MESSO COMUNALE.

ART. 26

(ATTRIBUZIONI DEL SINDACO)

01. IL SINDACO OLTRE ALLA FUNZIONE E AI DOVERI PROPRI DELLA CARICA:

A) DIRIGE E COORDINA L'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE E DEI

SINGOLI ASSESSORI E PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI SINGOLI

ATTI, EVENTUALMENTE SOTTOPONENDOLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA PER ASSICURARNE L'UNITA' DI INDIRIZZO;

B) SOVRINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTISCE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ORDINE PRIORITARIO DEI FINI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO DELL'ENTE E IN ORDINE AGLI INDIRIZZI

FUNZIONALI E DI VIGILANZA SULL'INTERA GESTIONE

AMMINISTRATIVA;

C) ACQUISISCE PRESSO TUTTI GLI UFFICI E SERVIZI INFORMAZIONI ED ATTI RISERVATI

PER L'ESPLETAMENTO DELLE SUE FUNZIONI DI

SOVRINTENDENZA;

D) PROMUOVE INDAGINI E VERIFICHE AMMINISTRATIVE SULLE ATTIVITA' DEL COMUNE;

E) VIGILA SULLA REGOLARE TRATTAZIONE DEGLI AFFARI AFFIDATI A CIASCUN ASSESSORE;

F) PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER ASSICURARE L'OSSERVANZA DA PARTE DEGLI UFFICI DEGLI OBIETTIVI E DEGLI INDIRIZZI DEGLI ORGANI

COLLEGIALI, DISPONENDO L'ACQUISIZIONE DI ATTI, DOCUMENTI ED INFORMAZIONI;

G) PRESENTA OGNI SEI MESI RELAZIONE SCRITTA AL CONSIGLIO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA E SULL'ATTIVITA' SVOLTA, NONCHE'

SUI FATTI PARTICOLARMENTE RILEVANTI;

H) PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITA' CONNESSE CON MATERIE DI SUA COMPETENZA,

PUO' CONFERIRE INCARICHI A TEMPO DETERMINATO, CHE NON

COSTITUISCONO RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, AD ESPERTI ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE, COME PREVISTO DALL' ARTT. 14 DELLA L.R. 7/92 ;

I) CONVOCA E PRESIEDE, COME PREVISTO DAL REGOLAMENTO, LA CONFERENZA INTERORGANICA, PER CORRELARE, CON IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO,

I CAPIGRUPPO CONSILIARI, IL SEGRETARIO GENERALE E I FUNZIONARI RESPONSABILI

DEI SETTORI, I TEMPI E L'ATTIVITA' DELL'ESECUTIVO CON

QUELLI DEL CONSIGLIO COMUNALE;

L) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO DI LEVA, DELLA COMMISSIONE ALLOGGI

PER L'ASSEGNAZIONE DI CASE POPOLARI E DEGLI ORGANISMI

PROVINCIALI E REGIONALI OVE SIA RICHIESTA LA PRESENZA DEL SINDACO;

M) DELEGA, NEI LIMITI DELLE VIGENTI DISPOSIZIONI DI LEGGE, E FERME

RESTANDO LE
POSSIBILITA' DI DELEGA DI CUI AL SUCCESSIVO ARTT. 27
, FUNZIONARI O IMPIEGATI DEL COMUNE AD ESERCITARE FUNZIONI, A FIRMARE
ATTI,
ED A PARTECIPARE ALLE RIUNIONI DEI CONSESSI E DEGLI
ORGANISMI DI CUI ALLA LETTERA PRECEDENTE EA FIRMARNE VERBALI E ATTI.

ART. 27

(VICE SINDACO E DELEGATI)

01. IL VICE SINDACO E' L'ASSESSORE CHE HA DELEGA GENERALE PER L'ESERCIZIO
DI

TUTTE LE FUNZIONI NEI CASI DI ASSENZA O IMPEDIMENTO
DEL SINDACO, IVI COMPRESSE LE FUNZIONI DI CUI ALL' ARTT. 38 DELLA LEGGE
142/90 .

02. GLI ASSESSORI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO DEL VICE SINDACO,
ESERCITANO LE FUNZIONI SOSTITUTIVE DEL SINDACO, IN ORDINE DI
ETA'.

03. IL SINDACO PUO' ASSEGNARE AD OGNI ASSESSORE FUNZIONI IN MATERIE
RAGGRUPPATE PER SETTORI OMOGENEI E PER PROGETTI INTEGRATI.
DELLE DELEGHE ATTRIBUITE AL VICE SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE
DATA

COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO ED AGLI ALTRI ORGANI
PREVISTI DALLA LEGGE. IL SINDACO PUO' MODIFICARE LE COMPETENZE
ASSEGNATE

AD OGNI SINGOLO ASSESSORE, PER MOTIVI DI COORDINAMENTO ED
IN RELAZIONE A PROGETTI SPECIFICI, DANDONE COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO.

04. FERMA RESTANDO L'APPLICAZIONE DEL COMMA 06 DELL' ARTT. 38 DELLA
LEGGE

142/90 , COSI' COME RECEPITA DALLA L.R. 48/91 , NELLE
FRAZIONI DISTANTI DAL CAPOLUOGO IL SINDACO PUO' DELEGARE LE SUE
FUNZIONI

AD UN CONSIGLIERE COMUNALE. L' ATTO DI DELEGA SPECIFICA I
POTERI DEI DELEGATI. COSTORO SONO TENUTI A PRESENTARE ANNUALMENTE AL
SINDACO UNA RELAZIONE SULLO STATO DELLE FRAZIONI, NONCHE'
SULLE LORO CONDIZIONI E BISOGNI.

05. L' ASSESSORE, OLTRE I COMPITI CHE GLI DERIVANO DALL' APPARTENENZA
ALL'ORGANO COLLEGIALE, HA LE SEGUENTI COMPETENZE:

A) PROPONE LE DELIBERAZIONI PER LA GIUNTA ASSUMENDOSENE LA
RESPONSABILITA'

POLITICA;

B) CONTROLLA L' ANDAMENTO DEI SERVIZI, FORMULANDO, SE NECESSARIO,
DIRETTIVE

DI NATURA POLITICA PER GARANTIRE L' INDIRIZZO FORMULATO E
IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELLA GIUNTA;

C) EMANA, SU DELEGA DEL SINDACO, ATTI DI COMPETENZA DI QUEST' ULTIMO.

CAPO 04

LA GIUNTA MUNICIPALE

ART. 28

(NOMINA E COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE)

01. IL SINDACO ELETTO AL PRIMO TURNO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE NOMINA LA GIUNTA SCEGLIENDONE I COMPONENTI TRA I CONSIGLIERI DEL COMUNE, OVVERO TRA GLI ELETTORI IN POSSESSO DEI REQUISITI DI

ELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE E A SINDACO. IL

SINDACO ELETTO AL SECONDO TURNO, ENTRO DIECI GIORNI, NOMINA LA GIUNTA SENZA DISCOSTARSI DAI NOMINATIVI GIA' PROPOSTI ALL' ATTO DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA.

02. LA GIUNTA MUNICIPALE E' COMPOSTA DAL SINDACO E DA 06 ASSESSORI.

03. SONO ESTESE AI COMPONENTI DELLA GIUNTA LE IPOTESI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTE PER LA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE E DI

SINDACO, CHE DEVONO ESSERE RIMOSSE, PER NON INCORRERE NELLA DECADENZA

DALLA CARICA DI ASSESSORE, ENTRO DIECI GIORNI DALLA NOMINA.

GLI ASSESSORI ENTRANO IN CARICA CON L' ATTO DI NOMINA ED ASSUMONO LE FUNZIONI DOPO AVER PRESTATO GIURAMENTO.

04. AGLI ASSESSORI SI APPLICANO, ALTRESI', LE SPECIFICHE INCOMPATIBILITA' ALL' ESERCIZIO DELLA CARICA, I DIVIETI E LE RELATIVE

SANZIONI, SECONDO QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 12 DELLA L.R. 7/92 .

05. GLI ASSESSORI, PRIMA DI ESSERE IMMESSI NELL' ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI,

PRESTANO GIURAMENTO, SECONDO LA FORMULA STABILITA

PER I CONSIGLIERI COMUNALI, IN PRESENZA DEL SEGRETARIO COMUNALE, CHE NE

REDIGE IL PROCESSO VERBALE. GLI ASSESSORI CHE RIFIUTINO DI

PRESTARE GIURAMENTO DECADONO DALLA CARICA. LA DECADENZA VIENE PRONUNZIATA DAL SINDACO CON DICHIARAZIONE SCRITTA.

06. TUTTI I PROVVEDIMENTI SINDACALI DI CUI AI COMMUNI PRECEDENTI, OLTRE CHE COMUNICATI AI SOGGETTI PREVISTI DALL' ARTT. 12 DELLA L.R.

7/92 , DOVRANNO ESSERE PUBBLICATI ALL' ALBO PRETORIO.

07. PER ASSICURARE LA MASSIMA TRASPARENZA, ANCHE GLI ASSESSORI SONO TENUTI,

ALL' INIZIO DEL LORO MANDATO, AGLI ADEMPIMENTI DI CUI

ALLA L. 128/82 .

ART. 29

(DURATA IN CARICA E CESSAZIONE DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA DURA IN CARICA 04 ANNI. I COMPONENTI LA GIUNTA, NEL CORSO DEL

QUADRIENNIO, POSSONO ESSERE REVOCATI DAL SINDACO, CHE

HA L' OBBLIGO DI RELAZIONARE SULLE MOTIVAZIONI DEL PROVVEDIMENTO DI REVOCA

AL CONSIGLIO.

02. IN CASO DI REVOCA, DIMISSIONI, DECADENZA O MORTE DI UNO O PIU'

COMPONENTI LA GIUNTA, IL SINDACO PROVVEDE ALLA NOMINA DEI NUOVI ASSESSORI, COMUNICANDO TALE PROVVEDIMENTO AGLI ORGANI COMPETENTI.

03. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI ASSESSORE SONO DEPOSITATE PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE O FORMALIZZATE IN SEDUTE DEGLI ORGANI

COLLEGIALI. ESSE SONO IRREVOCABILI, DEFINITIVE E NON NECESSITANO DI

PRESA
D'ATTO.

ART. 30

(FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA)

01. LA GIUNTA E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, O DA CHI LO
SOSTITUISCE

A NORMA DEL PRECEDENTE ARTT. 27 , CHE STABILISCE

L'ORDINE DEL GIORNO, TENUTO CONTO DELL'ORDINE CRONOLOGICO DI
DEPOSITO

PRESSO LA SEGRETERIA, DEGLI ARGOMENTI PROPOSTI DAI FUNZIONARI

DIRETTIVI RESPONSABILI DI SETTORE. VENGONO, IN OGNI CASO FATTI SALVI CASI

E

PROPOSTE DI COMPROVATA URGENZA. NESSUN ARGOMENTO PUO'

ESSERE DELIBERATO SE LA RELATIVA PROPOSTA NON E' MUNITA DEI PARERI

PREVISTI

DALLA VIGENTE LEGISLAZIONE. IN OGNI CASO L'ATTO

EVENTUALMENTE ADOTTATO E' NULLO.

02. LE MODALITA' DI CONVOCAZIONE, DI FUNZIONAMENTO EDI SVOLGIMENTO
DELLE

SEDUTE SONO STABILITE DALLA STESSA GIUNTA, IVI COMPRESO

OGNI ALTRO ASPETTO CONNESSO AL PROPRIO FUNZIONAMENTO. LA GIUNTA

DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI COMPONENTI. PER LA

VALIDITA' DEGLI ATTI E' SUFFICIENTE CHE LA PROPOSTA OTTENGA LA

MAGGIORANZA

ASSOLUTA DI VOTI DEI PRESENTI, COMPUTANDO NEL CALCOLO

ANCHE EVENTUALI ASTENUTI.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, MA AD ESSE POSSONO

ESSERE

INVITATI DIRIGENTI, FUNZIONARI E/O RESPONSABILI DEI

SERVIZI PER FORNIRE ELEMENTI VALUTATIVI UTILI ALL'EMISSIONE DEL

PROVVEDIMENTO FINALE. I VERBALI DELLE SEDUTE VENGONO REDATTI A CURA

DEL SEGRETARIO COMUNALE.

ART. 31

(COMPETENZE E ATTRIBUZIONI DELLA GIUNTA MUNICIPALE)

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI ATTRIBUITIGLI DALLA LEGGE, DAL
PRESENTE

STATUTO E DAI REGOLAMENTI. NELL'ATTIVITA' PROPOSITIVA E

DI IMPULSO, INOLTRE:

A) PREPARA LO SCHEMA DI BILANCIO E LA RELAZIONE PROGRAMMATICA, IL
PROGRAMMA DELLE OO.PP (PIANO TRIENNALE), LA RELAZIONE
ILLUSTRATIVA AL CONTO CONSUNTIVO;

B) APPROVA PROGETTI, PREVENTIVI, ISTANZE DI FINANZIAMENTO, INCARICHI,
ADOTTA

TUTTI I PROVVEDIMENTI CHE COMPORTINO IMPEGNI DI SPESA

SUGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO, CON ESCLUSIONE DI QUELLI DI CUI ALLE
LETTERE

L) ED M) DELL' ARTT. 32 DELLA LEGGE 142/90 , COSI'

COME RECEPITO E MODIFICATO DALLA L.R. 48/91 ;
C) DELIBERA LE LIQUIDAZIONI CHE NON SIANO ATTRIBUITE DALLA LEGGE O DAL
REGOLAMENTO AL SINDACO O AL SEGRETARIO;
D) FORMA I RUOLI DEI TRIBUTI E DELLE ENTRATE PATRIMONIALI; ADEGUA LE
RELATIVE
TARIFE ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FINANZA
LOCALE, SALVE LE COMPETENZE CONSILIARI DI CUI ALLA LETTERA G) DELL`
ARTT. 32
DELLA LEGGE 142/90 ;
E) DISPONE L`ACCETTAZIONE O IL RIFIUTO DI LASCITI E DONAZIONI;
F) AUTORIZZA IL SINDACO A STARE IN GIUDIZIO COME ATTORE O CONVENUTO ED
APPROVA TRANSAZIONI CHE NON IMPEGNINO PIU' BILANCI;
G) ADOTTA LE DELIBERAZIONI DI VARIAZIONE DI CASSA ED EFFETTUA I
PRELEVAMENTI
DAL FONDO DI RISERVA AI SENSI DEL D.P.R. 421/79 ;
H) PREDISPONE LE BOZZE DEI REGOLAMENTI E GLI ATTI PROGRAMMATORI,
SVILUPPANDO LE DIRETTIVE E GLI INDIRIZZI DEL CONSIGLIO COMUNALE;
I) APPROVA GLI ACCORDI DI CONTRATTAZIONE DECENTRATA, FATTA SALVA LA
MATERIA RISERVATA ALLA COMPETENZA REGOLAMENTARE DEL CONSIGLIO;
L) STABILISCE GLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI UFFICI DI
RICEVIMENTO AL
PUBBLICO, NELL`AMBITO DELLA CONTRATTAZIONE
DECENTRATA, DETERMINA MODELLI ANCHE FLESSIBILI IN RAGIONE
DELL`ESIGENZA
DELL`UTENZA;
M) FISSA, AI SENSI DEGLI ACCORDI DECENTRATI, I PARAMETRI, GLI STANDARDS E I
CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO PER MISURARE LA
PRODUTTIVITA', SENTITO IL SEGRETARIO COMUNALE. NELL`ESERCIZIO DELLE
PROPRIE
FUNZIONI, ANCHE PER IL SINDACO E GLI ASSESSORI VALE
L`OBBLIGO DI ASTENSIONE DI CUI ALL` ARTT. 06 DEL PRESENTE STATUTO;
N) ADOTTA, NEL RISPETTO DEI RELATIVI REGOLAMENTI, TUTTI I PROVVEDIMENTI
IN
MATERIA DI CONCORSI, BANDI E APPROVAZIONE DI GRADUATORIE
E GLI ALTRI ATTI RELATIVI AI DIPENDENTI QUALI ASSUNZIONI E CESSAZIONI, IVI
COMPRESI QUELLI DISCIPLINARI SU PARERE DELL`APPOSITA
COMMISSIONE DI DISCIPLINA, NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI E
QUANDO NON SIANO DI COMPETENZA DI ALTRI ORGANI.

ART. 32

(ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI)

01. GLI ASSESSORI COMUNALI HANNO RILEVANZA SIA ALL`INTERNO CHE
ALL`ESTERNO
DELL`ENTE, QUALI COMPONENTI DELLA GIUNTA.

02. LA LORO ATTIVITA' E' PROMOSSA E COORDINATA DAL SINDACO.

03. GLI ASSESSORI SVOLGONO ATTIVITA' PREPARATORIA DEI LAVORI DELLA
GIUNTA E

PER TALE FINALITA' NELL`AMBITO DEGLI INCARICHI

PERMANENTI O TEMPORANEI LORO ATTRIBUITI DAL SINDACO, SOTTOSCRIVONO
ANCHE PROPOSTE FORMULATE DAGLI UFFICI CHE RIENTRANO

NELL'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI GENERALI DELL'ENTE APPROVATI DAL CONSIGLIO.

04. FORNISCONO AI RESPONSABILI DEI SETTORI OPERATIVI DELL'ENTE LE DIRETTIVE POLITICHE PER LA PREDISPOSIZIONE DEI PROGRAMMI E DEI PROGETTI OBIETTIVI DA SOTTOPORRE ALL'ESAME DEGLI ORGANI DEL GOVERNO.

05. L'ASSESSORE, NELL'AMBITO DELLE MATERIE ATTRIBITEGLI DAL SINDACO, ADOTTA GLI ATTI DI COMPETENZA E LO COADIUVA NELLO SVOLGIMENTO DELLE SUE FUNZIONI RELATIVE ALL'ATTIVITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

ART. 33

(VERBALIZZAZIONE)

01. IL SEGRETARIO GENERALE DEL COMUNE PARTECIPA ALLE RIUNIONI DELLA GIUNTA, DIRIGE E COORDINA I PROCEDIMENTI DI REDAZIONE DEL VERBALE, CONSISTENTI NELLA RACCOLTA, IN ORDINE DI APPROVAZIONE, DELLE DELIBERAZIONI ADOTTATE, NONCHE', A RICHIESTA DELLA GIUNTA E/O DI CIASCUN COMPONENTE, DELLE ANNOTAZIONI SUI PUNTI PRINCIPALI DELLA DISCUSSIONE.

02. PRESSO GLI UFFICI DELLA SEGRETERIA, UNITAMENTE AGLI ESTREMI DI ESECUTIVITA', ED ALLE EVENTUALI ORDINANZE DI ANNULLAMENTO DA PARTE DEGLI ORGANI DI CONTROLLO.

ART. 34

(DIRITTO DI UDIENZA)

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI SONO TENUTI A RENDERE NOTI IL GIORNO E L'ORA NEI QUALI I CITTADINI POSSONO ESERCITARE IL DIRITTO DI UDIENZA, RELATIVAMENTE A PROBLEMI ATTINENTI AI SERVIZI DI ISTITUTO DELL'ENTE.

TITOLO 03

L'ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO DEL COMUNE

CAPO 01

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE COMUNALI

ART. 35

(SERVIZI COMUNALI - GLI UFFICI E IL PERSONALE)

01. I SERVIZI COMUNALI E GLI UFFICI SONO ORDINATI IN BASE A PRINCIPI DI PRODUTTIVITA' E RESPONSABILITA'. UN APPOSITO REGOLAMENTO NE INDICA L'ORGANIZZAZIONE PER AREE FUNZIONALI SULLA BASE DI CRITERI DI AUTONOMIA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE, SPECIFICANDO LE MODALITA' DI PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI ALLA DEFINIZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO. NEL MEDESIMO REGOLAMENTO SONO PREVISTE LA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA DEL PERSONALE, LE MODALITA' DI CONFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEI POSTI E DEGLI INCARICHI; LE CAUSE DI CESSAZIONE DEGLI STESSI, LE GARANZIE DEL PERSONALE IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI,

LE FORME DI GRADUAZIONE DELLE RESPONSABILITA' E LE SANZIONI DISCIPLINARI
CON IL RELATIVO PROCEDIMENTO.

02. NEL RISPETTO DELLE DOTAZIONI DELL'ORGANICO GENERALE, IL REGOLAMENTO
PREVEDE CRITERI DI FLESSIBILITA' NELLE DOTAZIONI DI PERSONALE AI SINGOLI SETTORI DI ATTIVITA' DELL'ENTE, IN RAPPORTO ALLA NECESSITA' DEI SERVIZI.

03. L'ENTE ASSUME A SUO CARICO GLI ONERI PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E

LA RIQUALIFICAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE, LA DIFFUSIONE DI TECNICHE ORGANIZZATIVE E DI VALUTAZIONE.

04. LE COMMISSIONI GIUDICATRICI SONO COMPOSTE ESCLUSIVAMENTE DA TECNICI,

ESTRANEI ALL'AMMINISTRAZIONE, IN POSSESSO DEI TITOLI E DELLE QUALIFICHE PROFESSIONALI NECESSARIE.

05. E' ISTITUITA IN OGNI ENTE UNA COMMISSIONE DI DISCIPLINA COMPOSTA DAL SINDACO O SUO DELEGATO, CHE LA PRESIEDE, DAL SEGRETARIO DELL'ENTE E DA UN DIPENDENTE DESIGNATO ALL'INIZIO DI OGNI ANNO DAL PERSONALE DELL'ENTE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

06. LO STATUS DI DIPENDENTE COMUNALE E' INCOMPATIBILE CON OGNI ALTRA ATTIVITA' RETRIBUITA, SALVO I CASI ESPRESSAMENTE AUTORIZZATI CON PROVVEDIMENTO DELLA GIUNTA MUNICIPALE, NEL RISPETTO DELLE PREVISIONI

LEGISLATIVE E DELLA NORMATIVA CONTRATTUALE.

ART. 36

(STRUTTURE ORGANIZZATIVE)

01. L'APPARATO AMMINISTRATIVO DELL'ENTE E' STRUTTURATO, COSI' COME PREVISTO

DALLA PIANTA ORGANICA DI CUI AL VIGENTE REGOLAMENTO

ORGANICO, PER AREE DI ATTIVITA', SU TRE LIVELLI, IN SETTORI, SERVIZI E UNITA' OPERATIVE, SECONDO MODALITA' DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO ORGANICO, IN PARTICOLARE:

A) IL SETTORE OPERATIVO CON IL COMPITO DI ELABORARE, COORDINARE E CONTROLLARE NELL'AMBITO DI UNA SOLA AREA O DI AREE OMOGENEE DI ATTIVITA', L'AZIONE AMMINISTRATIVA E/O TECNICA FINALIZZATA ALLA FUNZIONE DI

GESTIONE O ATTIVITA' CONCERNENTI UNA SPECIFICA MATERIA O MATERIE ASSIMILABILI;

B) LA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DEI SETTORI, ALLA QUALE PARTECIPANO IL

SEGRETARIO GENERALE E I RESPONSABILI DEI SETTORI

OPERATIVI, COSTITUISCE UNO STRUMENTO DI IMPOSTAZIONE E DI VERIFICA DEL LAVORO PER LA PIANIFICAZIONE ED IL COORDINAMENTO DELLA GESTIONE AMMINISTRATIVA FINALIZZATO A REALIZZARE LA MIGLIORE UTILIZZAZIONE

DELLE RISORSE DISPONIBILI E AD ANALIZZARE L'EFFICACIA

DELL'AZIONE REALIZZATA, RISPETTO AGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEL

PROGRAMMA
DELL'AMMINISTRAZIONE.

ART. 37

(CRITERI DI ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

01. L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DEL COMUNE SI ARTICOLA ATTRAVERSO STRUTTURE ORGANIZZATIVE DI DIVERSA COMPLESSITA' IN BASE A CRITERI DI AUTONOMIA OPERATIVA, FUNZIONALITA' ED ECONOMICITA' DI GESTIONE E SECONDO PRINCIPI DI RESPONSABILITA' E PROFESSIONALITA'.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE I COMPITI AFFIDATI AGLI UFFICI E AI SERVIZI IN BASE ALLE ATTIVITA' DI COMPETENZA DELL'ENTE.

03. L'ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE AGLI UFFICI ED AI SERVIZI TIENE CONTO DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO.

04. L'EFFICIENZA E LA FUNZIONALITA' DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI VENGONO PERSEGUITE MEDIANTE LA PROGRAMMAZIONE E LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' PER OBIETTIVI. A TAL FINE SI PROCEDE, DI NORMA, MEDIANTE LA DEFINIZIONE E LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI CHE POSSONO INTERESSARE SINGOLE STRUTTURE OVVERO, ORIZZONTALMENTE, L'INTERO APPARATO ORGANIZZATIVO DELL'ENTE.

CAPO 02

ORGANI BUROCRATICI

ART. 38

(IL SEGRETARIO GENERALE)

01. IL SEGRETARIO GENERALE SVOLGE LE FUNZIONI CHE LA LEGGE GLI ASSEGNA NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE DEL SINDACO DA CUI DIPENDE FUNZIONALMENTE. IN PARTICOLARE:

A) PREDISPONE PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONI, PROGETTAZIONI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;

B) SOVRINTENDE ALLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI OPERATIVI E NE COORDINA L'ATTIVITA',

C) CURA L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;

D) E' RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA DELLE DELIBERE E PROVVEDE AI RELATIVI ATTI

ESECUTIVI E, COME TALE, VERIFICA TUTTA LA FASE ISTRUTTORIA DEI PROVVEDIMENTI ED EMANA TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI,

ANCHE ESTERNI, CONSEGUENTI E NECESSARI PER L'ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI;

E) PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA, ASSICURANDO LA REDAZIONE DEI RELATIVI VERBALI DELLE ADUNANZE ANCHE A MEZZO DI FUNZIONARI O DIPENDENTI DA LUI DESIGNATI;

F) ESPRIME I PARERI PREVISTI DALLA LEGGE;

G) PRESIEDE LE COMMISSIONI PREVISTE DALLE LEGGI E DAI REGOLAMENTI;

H) ESERCITA FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO E CONTROLLO NEI CONFRONTI DEI SETTORI OPERATIVI E, QUALE VERTICE DELL' APPARATO BUROCRATICO, E' RESPONSABILE DELL' ANDAMENTO DEI SERVIZI, E PER TALE FINALITA' ASSUME I CONSUETI PROVVEDIMENTI E COORDINA L' ATTIVITA' DEI RESPONSABILI DEI SETTORI, SOVRAINTENDENDO ALLO SVOLGIMENTO DELLE LORO FUNZIONI CON LE MODALITA' DI CUI AL REGOLAMENTO;

I) PRESIEDE I PUBBLICI INCANTI PER L' APPALTO DI OPERE PUBBLICHE E LA FORNITURA DI BENI E SERVIZI, AVVALENDOSI DELL' ASSISTENZA TECNICA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEL SETTORE A CUI, IN OGNI CASO, COMPETE LA RESPONSABILITA' DELLA PROCEDURA DI GARA. LA REDAZIONE DEL VERBALE DI GARA E' ASSICURATA DA UN UFFICIALE VERBALIZZANTE DA INDIVIDUARE NEI DIPENDENTI DEI COMPETENTI UFFICI AVENTI IDONEA QUALIFICA;

L) ROGA I CONTRATTI DEL COMUNE ED AUTENTICA LE SCRITTURE PRIVATE ED ATTI UNILATERALI DEI QUALI L' ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO;

M) ORDINA BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONI DI GIUNTA;

N) ADOTTA E SOTTOSCRIVE TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA;

O) SE RICHIESTO, FORMULA PARERI ED ESPRIME VALUTAZIONI DI ORDINE TECNICO E GIURIDICO AL CONSIGLIO, ALLA GIUNTA, AL SINDACO, AGLI ASSESSORI ED AI SINGOLI CONSIGLIERI;

P) PARTECIPA A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL' ENTE E, CON L' AUTORIZZAZIONE DELLA GIUNTA, ESTERNE ALLO STESSO;

Q) PROPONE I PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI A CARICO DEL PERSONALE DIPENDENTE;

R) CONCORRE A DETERMINARE GLI INDICATORI DI EFFICIENZA ED EFFICACIA PER LA VERIFICA DEI RISULTATI.

02. LE FUNZIONI DI SEGRETARIO IN CASO DI ASSENZA DEL TITOLARE VENGONO SVOLTE DAL SEGRETARIO COMUNALE, DI ALTRO COMUNE, NOMINATO SECONDO LA VIGENTE NORMATIVA.

ART. 39

(I RESPONSABILI DEI SETTORI)

01. IL RESPONSABILE DI SETTORE E' IL FUNZIONARIO DELLA CARRIERA DIRETTIVA

IN

POSIZIONE APICALE DI NOTEVOLE ESPERIENZA

PROFESSIONALE, RESPONSABILE DEL FUNZIONAMENTO DI UN SETTORE OPERATIVO.

EGLI ESERCITA UNA DIRETTA INFLUENZA TECNICO-ORGANIZZATIVA-PROFESSIONALE SU TUTTI I SERVIZI E SU TUTTO IL PERSONALE CHE AGISCE NELL' AMBITO DEL SETTORE.

02. SONO PREPOSTI E RESPONSABILI SIA DELLA DIREZIONE DI STRUTTURE ORGANIZZATIVE CHE DI SPECIFICI PROGRAMMI E/O PROGETTI LORO AFFIDATI NEL RISPETTO DEGLI ATTI DELIBERATIVI ASSUNTI DAL CONSIGLIO, DALLA

GIUNTA E DEI PRINCIPI DI INDIRIZZO STABILITI DAL

SINDACO, E SONO DOTATI DI POTESTA' AUTONOMA DI SCELTA DI PROCEDIMENTI, NELL' AMBITO DEGLI INDIRIZZI E DELLE METODOLOGIE ADOTTATE.

03. I PARERI PREVISTI DALL' ARTT. 53 DELLA LEGGE 142/90 , RECEPITA CON L.R. 48/91 ,

SONO RESI DAI RESPONSABILI DEI SETTORI O DA

CHI, IN CASO DI ASSENZA O IMPEDIMENTO, LI SOSTITUISCE ANCHE SE NON RIVESTE LA

QUALIFICA DI FUNZIONARIO E FERMO RESTANDO, IN QUESTO CASO, LA LORO RILEVANZA INTERNA.

04. SONO RESPONSABILI DELLA CONCLUSIONE DEI SINGOLI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI NEL RISPETTO DEL REGOLAMENTO E SECONDO LE

DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA LEGGE 241/90 RECEPITA CON L.R. 10/91 .

05. IN ASSENZA DI FIGURE DIRIGENZIALI POSSONO ESSERE ATTRIBUITI AI RESPONSABILI DEI SETTORI OPERATIVI TUTTI I COMPITI NON RISERVATI ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEGLI ORGANI DI GOVERNO E DEL

SEGRETARIO GENERALE.

06. I RESPONSABILI DEI SETTORI OPERATIVI, NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE COMPETENZE, RISPONDONO AL SINDACO, ALLA GIUNTA ED AL

SEGRETARIO DEL BUON ANDAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI IN RELAZIONE AL

PERSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI DELL' ENTE. A TAL FINE

PREDISPONGONO OGNI ANNO PIANI, PROGETTI ED OGNI ALTRA INIZIATIVA IN BASE AI

CONTENUTI DEI PROGRAMMI DELL' ENTE E SVOLGONO UNA

RELAZIONE DI RENDICONTAZIONE SUI RISULTATI CONSEGUITI.

07. ADOTTANO ATTI INTERNI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO GESTIONALE O ANCHE

GENERALE CHE, IN VIA ESEMPLIFICATIVA, SI INDIVIDUANO IN:

A) PREDISPOSIZIONE DI PROPOSTE DI PROGRAMMI E LORO ARTICOLAZIONE IN PROGETTI SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI POLITICI E DAL SEGRETARIO GENERALE;

B) FORMULANO SCHEMI DI BILANCIO DI PREVISIONE PER CAPITOLI E PROGRAMMI;

C) ORGANIZZANO LE RISORSE UMANE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, MESSE A DISPOSIZIONE, PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI SPECIFICI;

D) ADOTTANO E SOTTOSCRIVONO TUTTI GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI PER I QUALI GLI

SIA STATA ATTRIBUITA COMPETENZA O ABBIANO RICEVUTO

DELEGA IN CONFORMITA' ALLE DISPOSIZIONI STATUTARIE;
E) CURANO IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE TUTTE LE FASI ISTRUTTORIE DELLE DELIBERAZIONI E DEI PROVVEDIMENTI CHE DOVRANNO ESSERE ADOTTATI DAGLI ORGANI RAPPRESENTATIVI;
F) CURANO IN CONFORMITA' ALLE DIRETTIVE DEL SEGRETARIO GENERALE L'ATTUAZIONE DELLE DELIBERAZIONI E PROVVEDIMENTI ESECUTIVI ED ESECUTORI;
G) PARTECIPANO A COMMISSIONI DI STUDIO E DI LAVORO INTERNE ALL'ENTE;
H) ESERCITANO FUNZIONI DI IMPULSO, COORDINAMENTO, DIREZIONE E CONTROLLO NEI CONFRONTI DI UFFICI E SERVIZI DEI RISPETTIVI SETTORI OPERATIVI;
I) AUTORIZZANO LE MISSIONI DEL PERSONALE E RICHIEDONO LE PRESTAZIONI DI LAVORO STRAORDINARIO, NEI LIMITI DELLE PREVENTIVE AUTORIZZAZIONI DELIBERATE DALLA GIUNTA. AUTORIZZANO I CONGEDI ED I PERMESSI DEL PERSONALE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA REGOLAMENTARE;
L) ESERCITANO POTERE SOSTITUTIVO NEI CASI DI ACCERTATA INEFFICIENZA ED INEFFICACIA DELLA SPECIFICA ATTIVITA' GESTIONALE DEI LIVELLI SOTTORDINATI;
M) EMANANO DIRETTIVE ED ORDINI NELL'AMBITO DELLE LORO ATTRIBUZIONI;
N) PARTECIPANO, SU DELEGA DEL SEGRETARIO GENERALE, ALLE SEDUTE DELLE COMMISSIONI, DEI COLLEGI E DEGLI ORGANISMI, CURANDONE LA VERBALIZZAZIONE;
O) RILASCIANO DOCUMENTI, NOTIZIE AI CITTADINI E CONSIGLIERI COMUNALI NELL'AMBITO DEL PRINCIPIO DEL DIRITTO DI ACCESSO DI INFORMAZIONE E DI TRASPARENZA;
P) ADOTTANO GLI ATTI DI ESECUZIONE DELLE DELIBERAZIONI.
08. AD ESSI COMPETONO, IN GENERE, LE ATTRIBUZIONI DI GESTIONE CONTENUTE NEL REGOLAMENTO ORGANICO DEL PERSONALE DEL COMUNE.

ART. 40

(PERSONALE DIPENDENTE)

01. LO STATO GIURIDICO ED IL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE SONO DISCIPLINATI DAGLI ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, IN BASE A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE.

02. LA DISCIPLINA DELL'ACCESSO AL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO, DELLE CAUSE

DI CESSAZIONE DELLO STESSO E DELLE GARANZIE DEL PERSONALE, IN ORDINE ALL'ESERCIZIO DEI DIRITTI FONDAMENTALI, E' RISERVATO ALLA LEGGE.

03. LA RESPONSABILITA', LE SANZIONI DISCIPLINARI, IL RELATIVO PROCEDIMENTO, LA DESTITUZIONE D'UFFICIO E LA RIAMMISSIONE IN SERVIZIO SONO REGOLATI SECONDO LE NORME PREVISTE PER GLI IMPIEGATI CIVILI DELLO STATO.

04. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA LE MODALITA' ATTRAVERSO LE QUALI

RICONOSCERE
E INCENTIVARE, COMPATIBILMENTE CON QUANTO PREVISTO DAGLI
ACCORDI COLLETTIVI NAZIONALI, L'IMPEGNO PROFESSIONALE DEI SINGOLI
DIPENDENTI.

05. IL REGOLAMENTO, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI STABILITI DALLA LEGGE,
DETTA LA

DISCIPLINA RELATIVA ALLE MODALITA' DI COPERTURA DEI
SINGOLI POSTI.

06. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI
DEL

PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA
FORMAZIONE E LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEI DIPENDENTI
GARANTENDONE, ALTRESI', L'ESERCIZIO DEI DIRITTI SINDACALI.

07. IL COMUNE GARANTISCE PARI OPPORTUNITA' SIA NELLE PROCEDURE
D'ACCESSO

DALL'ESTERNO, SIA NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO,
ASSICURANDO PARITA' DI CONDIZIONI FRA DONNE E UOMINI. A TAL FINE
PREVEDE LA

COSTITUZIONE DELLA "COMMISSIONE DELLE DONNE" IN SEDE DI
ADOZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO E ADOTTA PIANI DI AZIONI POSITIVE
TENDENTI AD ASSICURARE NEL PROPRIO AMBITO, LA RIMOZIONE DEGLI
OSTACOLI CHE, DI FATTO, IMPEDISCONO LA PIENA REALIZZAZIONE DI PARI
OPPORTUNITA' DI LAVORO E NEL LAVORO FRA DONNE E UOMINI.

TITOLO 04

SERVIZI

CAPO 01

ART. 41

(FORME DI GESTIONE)

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA',
OBIETTIVI

E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO

SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE
SVOLTA

ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI

E GESTITI ANCHE CON DIRITTO DI PRIVATIVA DEL COMUNE, AI SENSI DI LEGGE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE
EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA TRA LE DIVERSE
FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE LA COMPARAZIONE
DEVE

AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI

AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO
LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' TRA LA GESTIONE IN
ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI, L'AFFIDAMENTO IN

APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O ASSOCIATA
MEDIANTE CONVENZIONE, UNIONE DI COMUNI, OVVERO CONSORZIO.

05. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE COMUNQUE
ASSICURATE

IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 42

(GESTIONE IN ECONOMIA)

01. IL COMUNE GESTISCE I SERVIZI PUBBLICI IN ECONOMIA, QUANDO PER LE MODESTE DIMENSIONI O PER LE CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO NON SIA OPPORTUNO COSTITUIRE UNA ISTITUZIONE O UNA AZIENDA.

ART. 43

(AZIENDA SPECIALE)

01. L'AZIENDA SPECIALE E' ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI PERSONALITA' GIURIDICA, DI AUTONOMIA IMPRENDITORIALE E DI PROPRIO STATUTO, APPROVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE, NEL RISPETTO DELLE NORME LEGISLATIVE E STATUTARIE, DELIBERA GLI ATTI COSTITUTIVI DI AZIENDE SPECIALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PRODUTTIVI EDI SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE.

03. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATE DALL'APPOSITO STATUTO E DA PROPRI REGOLAMENTI INTERNI APPROVATI, QUESTI ULTIMI, DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLE AZIENDE.

04. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 44

(ISTITUZIONI)

01. L'ISTITUZIONE E' ORGANISMO STRUMENTALE DELL'ENTE LOCALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'ESERCIZIO DI SERVIZI SOCIALI, CHE NECESSITANO

DI PARTICOLARE AUTONOMIA GESTIONALE, COSTITUISCE

ISTITUZIONE MEDIANTE APPOSITO ATTO CONTENENTE IL RELATIVO REGOLAMENTO DI

DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELL'ATTIVITA'

DELL'ISTITUZIONE E PREVIA REDAZIONE DI APPOSITO PIANO

TECNICO-FINANZIARIO

DAL QUALE RISULTINO: IL COSTO DEI SERVIZI, LE FORME DI

FINANZIAMENTO E LE DOTAZIONI DI BENI MOBILI ED IMMOBILI, COMPRESI I FONDI

LIQUIDI.

03. IL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE COMMA DETERMINA, ALTRESI', LA DOTAZIONE ORGANICA DI PERSONALE E L'ASSETTO ORGANIZZATIVO

DELL'ISTITUZIONE, LE MODALITA' DELL'ESERCIZIO DELL'AUTONOMIA GESTIONALE,

L'ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE, LE FORME DI VIGILANZA E DI VERIFICA DEI RISULTATI GESTIONALI.

04. IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE IL RICORSO A PERSONALE ASSUNTO CON RAPPORTO DI DIRITTO PRIVATO, NONCHE' A COLLABORAZIONE AD ALTO CONTENUTO DI PROFESSIONALITA'.

05. GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE SONO APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE AL MOMENTO DELLA COSTITUZIONE ED AGGIORNATI IN SEDE DI ESAME DEL BILANCIO PREVENTIVO E DEL RENDICONTO CONSUNTIVO DELL'ISTITUZIONE.

06. GLI ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE ED IL DIRETTORE.

ART. 45

(IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE)

01. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE DELL'ISTITUZIONE SONO

NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, ANCHE IN RAPPRESENTANZA DEI SOGGETTI INTERESSATI, TRA COLORO CHE ABBIANO I

REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATE ESPERIENZE DI AMMINISTRAZIONE.

02. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA IL NUMERO, GLI EVENTUALI ULTERIORI REQUISITI

SPECIFICI RICHIESTI AI COMPONENTI, LA DURATA IN CARICA, LA POSIZIONE GIURIDICA E LO STATUS DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, NONCHE' LE MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANO.

03. IL CONSIGLIO PROVVEDE ALL'ADOZIONE DI TUTTI GLI ATTI DI GESTIONE A CARATTERE GENERALE PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

ART. 46

(IL PRESIDENTE)

01. IL PRESIDENTE RAPPRESENTA E PRESIEDE IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE,

VIGILA SULL'ESECUZIONE DEGLI ATTI DEL CONSIGLIO ED ADOTTA IN CASO DI NECESSITA' ED URGENZA PROVVEDIMENTI DI SUA COMPETENZA DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

ART. 47

(IL DIRETTORE)

01. IL DIRETTORE DELL'ISTITUZIONE E' NOMINATO DALLA GIUNTA CON LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

02. DIRIGE TUTTA L'ATTIVITA' DELL'ISTITUZIONE; E' IL RESPONSABILE DEL PERSONALE,

GARANTISCE LA FUNZIONALITA' DEI SERVIZI, ADOTTA I PROVVEDIMENTI NECESSARI AD ASSICURARE L'ATTUAZIONE DEGLI INDIRIZZI E DELLE DECISIONE DEGLI ORGANI DELLE ISTITUZIONI.

ART. 48

(NOMINA E REVOCA)

01. GLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE E DELLE ISTITUZIONI SONO NOMINATI DAL

CONSIGLIO COMUNALE, NEI TERMINI DI LEGGE, SULLA BASE DI UN DOCUMENTO CORREDATO DAI CURRICULA DEI CANDIDATI, CHE INDICA IL PROGRAMMA E GLI OBIETTIVI DA RAGGIUNGERE.

02. IL DOCUMENTO PROPOSTO, SOTTOSCRITTO DA ALMENO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DEVE ESSERE PRESENTATO AL SEGRETARIO GENERALE ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELL'ADUNANZA.

03. IL PRESIDENTE ED I SINGOLI COMPONENTI POSSONO ESSERE REVOCATI, SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, DAL CONSIGLIO COMUNALE CHE PROVVEDE CONTESTUALMENTE ALLA LORO SOSTITUZIONE.

ART. 49

(BIBLIOTECA COMUNALE)

01. IL COMUNE RICONOSCE NELLA BIBLIOTECA PUBBLICA UNA STRUTTURA FONDAMENTALE PER ASSOLVERE AI BISOGNI INFORMATIVI E CULTURALI DELLA COMUNITA', ED UNA VIA ATTRAVERSO LA QUALE:

- ADEMPIERE ALLE PROPRIE RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATI;

- METTERE A DISPOSIZIONE DI TUTTI LE TESTIMONIANZE DEL PENSIERO DELL'UOMO;

- CONSERVARE LA MEMORIA DELLA PROPRIA COMUNITA';

- ATTUARE IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA NEL PROPRIO OPERATO.

02. IL COMUNE ASSICURA L'AUTONOMIA CULTURALE DELLA PROPRIA BIBLIOTECA ED

INDIVIDUA, ALTRESI', NELLA COOPERAZIONE BIBLIOTECARIA, LA VIA ATTRAVERSO LA QUALE REALIZZARE L'INTEGRAZIONE DELLE RISORSE E QUALIFICARE I PROPRI SERVIZI QUALE SISTEMA INFORMATIVO.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE IL SERVIZIO DI BIBLIOTECA PUBBLICA ANCHE A MEZZO DI ISTITUZIONE.

ART. 50

(MUSEO ARCHEOLOGICO, MUSEO DEI PUPPI SICILIANI, MUSEO CIVILTA' CONTADINA)

01. IL COMUNE RICONOSCE NEGLI ISTITUENDI MUSEI, UNA STRUTTURA FONDAMENTALE PER ASSOLVERE AI BISOGNI INFORMATIVI E CULTURALI DELLA COMUNITA'. ESSI COSTITUISCONO UN ELEMENTO BASILARE DELLA CULTURA E DELLA

DIDATTICA E, ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI SCUOLE, ISTITUZIONI LOCALI, ASSOCIAZIONI CULTURALI, RAPPRESENTANO LO STRUMENTO

PER:

- ADEMPIERE ALLE PROPRIE RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATI;
- METTERE A DISPOSIZIONE DI TUTTI LE TESTIMONIANZE DELL'OPERA DELL'UOMO;
- CONSERVARE LA MEMORIA DEL PROPRIO HABITAT E DELLA PROPRIA COMUNITA';
- VALORIZZARE LE TRADIZIONI E LE TIPICITA' DEL LUOGO, I MESTIERI ARTIGIANI E

CONTADINI, LA STORIA E LE INVENZIONI CHE HANNO MUTATO IL COSTUME DELLA COMUNITA';

- EDUCARE ALLA CONOSCENZA ED AL RISPETTO DELL'AMBIENTE;
- ESTENDERE ALLA MASSA DEI CITTADINI LA FRUIZIONE DIDATTICA, MEDIANTE

LA

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' INFORMATIVO CULTURALE DEI MUSEI;

- RECUPERARE LA TRADIZIONI CULTURALI;
- PROMUOVERE IL PROCESSO DI RIAPPROPRIAZIONE COLLETTIVA E SOCIALE DEGLI

STRUMENTI DI CRESCITA UMANA E CULTURALE DELLA COMUNITA';

- ATTUARE IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA NEL PROPRIO OPERATO.

02. IL COMUNE ASSICURA L'AUTONOMIA CULTURALE DEI PROPRI MUSEI ED INDIVIDUA,

ALTRESI', NELLO SCAMBIO DI ESPERIENZE, STUDI E RICERCHE

E NEL CONFRONTO CON ISTITUZIONI ANALOGHE, LO STRUMENTO DI RACCORDO POLITICO-CULTURALE ATTRAVERSO CUI QUALIFICARE I PROPRI SERVIZI

QUALE SISTEMA INFORMATIVO.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE I MUSEI ANCHE A MEZZO DI ISTITUZIONE.

ART. 51

(MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI)

01. IL COMUNE RICONOSCE NEL MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI, UNA STRUTTURA FONDAMENTALE PER ASSOLVERE AI BISOGNI INFORMATIVI E CULTURALI DELLA COMUNITA'. ESSO RAPPRESENTA UN ELEMENTO BASILARE DELLA

CULTURA NATURALISTICA, DELLA DIDATTICA E DELLA RICERCA

SCIENTIFICA E, ATTRAVERSO IL COINVOLGIMENTO DI SCUOLE, ISTITUZIONI LOCALI,

ASSOCIAZIONI CULTURALI, SI PONE COME STRUMENTO PER:

- ADEMPIERE ALLE PROPRIE RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATI;
- CONTRIBUIRE AL PROGRESSO ED ALLA DIFFUSIONE DELLA CULTURA NATURALISTICA

CON IL COINVOLGIMENTO DI LARGHE MASSE;

- EDUCARE E SENSIBILIZZARE ALLA TUTELA ED AL RISPETTO DELL'AMBIENTE NATURALE E DI OGNI FORMA DI VITA;

- CONSERVARE LA MEMORIA DEL PROPRIO HABITAT E DELLA PROPRIA COMUNITA'

E

PROTEGGERE IL PATRIMONIO NATURALISTICO DAL DEGRADO E DALLE DEVASTAZIONI;

- PORRE LE BASI PER UNA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE CHE VALORIZZI E TUTELI LE

BELLEZZE NATURALI, IL PATRIMONIO STORICO-ARTISTICO E

LE AREE PROTETTE QUALI IL PARCO DELL'ETNA, IL PARCO DEI NEBRODI, LA RISERVA

NATURALE DELL'ALCANTARA, IN UN CONTESTO ATTO A FAVORIRE L'OCCUPAZIONE;

- EDUCARE ALLA CONOSCENZA ED AL RISPETTO DELL'AMBIENTE;

- ESTENDERE ALLA MASSA DEI CITTADINI LA FRUIZIONE DIDATTICA, MEDIANTE LA

PARTECIPAZIONE ALL'ATTIVITA' INFORMATIVO CULTURALE DEI MUSEI;

- PROMUOVERE IL PROCESSO DI RIAPPROPRIAZIONE COLLETTIVA E SOCIALE DEGLI

STRUMENTI DI CRESCITA UMANA E CULTURALE DELLA COMUNITA';

- ATTUARE IL PRINCIPIO DELLA TRASPARENZA NEL PROPRIO OPERATO.

02. IL COMUNE ASSICURA L'AUTONOMIA CULTURALE DEL MUSEO CIVICO DI SCIENZE

NATURALI ED INDIVIDUA, ALTRESI', NELLO SCAMBIO DI

ESPERIENZE, STUDI E RICERCHE, NEL CONFRONTO CON ISTITUZIONI ANALOGHE, LO

STRUMENTO DI RACCORDO POLITICO-CULTURALE ATTRAVERSO CUI QUALIFICARE I PROPRI SERVIZI QUALE SISTEMA INFORMATIVO.

03. IL COMUNE PUO' GESTIRE IL MUSEO CIVICO DI SCIENZE NATURALI ANCHE A MEZZO

DI ISTITUZIONE.

ART. 52

(SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE)

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO LOCALE DEVONO ESSERE PREVISTE LE FORME DI RACCORDO E COLLEGAMENTO

TRA LE SOCIETA' STESSE ED IL COMUNE.

CAPO 02

LE FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE

ART. 53

(LE CONVENZIONI ED I CONSORZI)

01. QUALORA IL COMUNE NE RAVVISI L'OPPORTUNITA', LA CONVENIENZA, L'ECONOMICITA' E L'EFFICACIA, PUO' INTRAPRENDERE FORME ASSOCIATIVE DI COLLABORAZIONE CON ALTRI ENTI LOCALI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI

E PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI. IN PARTICOLARE PUO'

STIPULARE CONVENZIONI E COSTITUIRE CONSORZI CON ALTRI COMUNI E/O PROVINCIA. TRA GLI STESSI COMUNI E PROVINCIA NON PUO' ESSERE

COSTITUITO PIU' DI UN CONSORZIO. LO STESSO CONSORZIO PUO' PREVEDERE LA GESTIONE DI PIU' SERVIZI.

02. IL COMUNE FAVORISCE LE FORME ASSOCIATIVE TRA ENTI PUBBLICI PER LA GESTIONE DEI SERVIZI SOCIALI.

ART. 54

(ACCORDI DI PROGRAMMA)

01. IL COMUNE PUO' PROMUOVERE E STIPULARE ACCORDI DI PROGRAMMA PER LA DEFINIZIONE E L'ATTUAZIONE DI OPERE, INTERVENTI, PROGRAMMI CHE RICHIEDONO L'AZIONE CONCORDATA DI COMUNI, PROVINCIA E REGIONE, DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI O COMUNQUE DI UNO O PIU' TRA I SOGGETTI PREDETTI. GLI ACCORDI DI PROGRAMMA

DEVONO SANCIRE I TEMPI, LE MODALITA' DI ASSUNZIONE ED IL FINANZIAMENTO DEI RISPETTIVI IMPEGNI. IL SINDACO PROMUOVE LA CONCLUSIONE

DI UN ACCORDO DI PROGRAMMA, ANCHE SU RICHIESTA DI UNO O PIU' DEI SOGGETTI INTERESSATI, IN RELAZIONE ALLA COMPETENZA PRIMARIA O PREVALENTE SULL'OPERA O SUGLI INTERVENTI O SUI PROGRAMMI DI INTERVENTI.

02. L'ACCORDO PUO' PREVEDERE, ALTRESI', PROVVEDIMENTI DI ARBITRATO NONCHE'

INTERVENTI SURROGATORI DI EVENTUALI INADEMPIENZE DEI SOGGETTI PARTECIPANTI.

03. PER VERIFICARE LA POSSIBILITA' DI CONCORDARE L'ACCORDO DI PROGRAMMA IL

SINDACO CONVOCA UNA CONFERENZA TRA I RAPPRESENTANTI DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE.

04. L'ACCORDO, CONSISTENTE NEL CONSENSO UNANIME DI TUTTE LE AMMINISTRAZIONI INTERESSATE, E' APPROVATO CON ATTO FORMALE DEL SINDACO

ED E' PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE. L'ACCORDO, QUALORA ADOTTATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE, DETERMINA LE EVENTUALI E CONSEGUENTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI E SOSTITUISCE LE CONCESSIONI EDILIZIE SEMPRECCHE' VI SIA L'ASSENSO DEL COMUNE INTERESSATO.

05. OVE L'ACCORDO COMPORTI VARIAZIONI DEGLI STRUMENTI URBANISTICI, L'ADESIONE DEL SINDACO ALLO STESSO DEVE ESSERE RATIFICATA DAL CONSIGLIO COMUNALE ENTRO TRENTA GIORNI A PENA DI DECADENZA. LA DELIBERAZIONE DI RATIFICA E' SOTTOPOSTA ALL'ESAME DELL'ASSESSORE REGIONALE PER IL TERRITORIO E PER L'AMBIENTE, IL QUALE VI PROVVEDE ENTRO IL

TERMINE DI 90 GIORNI.

06. LA VIGILANZA SULL'ESECUZIONE DEGLI ACCORDI DI PROGRAMMA E GLI EVENTUALI

INTERVENTI SOSTITUTIVI SONO SVOLTI DA UN COLLEGIO

PRESIEDUTO DAL SINDACO E COMPOSTO DAI RAPPRESENTANTI LEGALI, O DELEGATI

DAI MEDESIMI, DEGLI ENTI LOCALI INTERESSATI E DAL PREFETTO DELLA PROVINCIA INTERESSATA SE ALL'ACCORDO PARTECIPANO AMMINISTRAZIONI

PUBBLICHE O ENTI PUBBLICI NAZIONALI.

07. PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI E DEGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA E A SOSTEGNO DELL'INNOVAZIONE ORGANIZZATIVA E DELLA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE NEGLI ENTI LOCALI, IL SINDACO PUO' PROMUOVERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON LA PROVINCIA REGIONALE.

ART. 55

(CONFERENZA FRA ENTI)

01. QUALORA SIA OPPORTUNO EFFETTUARE UN ESAME CONTESTUALE DI VARI ASPETTI

DI QUESTIONI COINVOLGENTI LE COMPETENZE DI ENTI DIVERSI,

IL COMUNE PUO' PROMUOVERE LA CONFERENZA DI SERVIZIO TRA ENTI.

02. OVE FORMALMENTE INDETTE, TALI CONFERENZE PRODUCONO GLI EFFETTI DI LEGGE.

CAPO 03

LE FORME DI COLLABORAZIONE TRA COMUNE E PROVINCIA ED ALTRI ENTI PUBBLICI

ART. 56

(LA COLLABORAZIONE TRA COMUNE ED ALTRI ENTI PUBBLICI)

01. IL COMUNE ATTUA LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE REGIONALE CHE DISCIPLINA LA

COOPERAZIONE DEI COMUNI, DEGLI ENTI COSTITUITI A PARCO,

A RISERVA NATURALE, BACINO, OPERANTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE

E DELLA PROVINCIA REGIONALE, PER REALIZZARE UN EFFICIENTE SISTEMA DELLE AUTONOMIE LOCALI.

02. IL COMUNE, LA PROVINCIA REGIONALE, GLI ENTI COSTITUITI A PARCO, A RISERVA

NATURALE, BACINO, OPERANTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO

COMUNALE, CONCORRONO ALLA DETERMINAZIONE DEGLI OBIETTIVI CONTENUTI NEI

PIANI E PROGRAMMI DELLO STATO E DELLA REGIONE E PROVVEDONO,

PER QUANTO DI PROPRIA COMPETENZA, ALLA LORO SPECIFICAZIONE.

03. IL COMUNE PUO' REALIZZARE OPERE DI RILEVANTE INTERESSE ANCHE

INTERCOMUNALE, NEL SETTORE ECONOMICO, PRODUTTIVO, COMMERCIALE,

TURISTICO, SOCIALE, CULTURALE E SPORTIVO, PREVIA VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE, CON LA COLLABORAZIONE DELLA PROVINCIA

REGIONALE, DEGLI ENTI COSTITUITI A PARCO, A RISERVA NATURALE, BACINO,

OPERANTI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E DI ALTRI ENTI PUBBLICI.

04. IL COMUNE AVANZA PROPOSTE ALLA PROVINCIA REGIONALE ED ALLA REGIONE AI

FINI DI UNA CORRETTA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA.

TITOLO 05

CONTROLLO INTERNO

CAPO 01

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

ART. 57

(IL COLLEGIO DEI REVISORI)

01. IL CONSIGLIO COMUNALE ELEGGE, CON VOTO LIMITATO AD UN COMPONENTE, UN COLLEGIO DEI REVISORI COMPOSTO DA TRE MEMBRI SCELTI TRA I SOGGETTI INDICATI DALL' ARTT. 57 DELLA L. 142/90 , RECEPITA CON L.R. 48/91 .
02. IL COLLEGIO DURA IN CARICA UN TRIENNIO, E' RIELEGGIBILE PER UNA SOLA VOLTA ED E' REVOCABILE SOLO IN CASO DI INADEMPIENZA, SECONDO LE NORME PREVISTE DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.
03. IL REVISORE DECADE DALLA CARICA OVE ABBAIA PERSO I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E COMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE PER I CONSIGLIERI COMUNALI O SIA STATO CANCELLATO O SOSPESO DAL RUOLO PROFESSIONALE.
04. LA REVOCA E LA DECADENZA DALL'UFFICIO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE, DOPO FORMALE CONTESTAZIONE, DA PARTE DEL SINDACO, DEGLI ADDEBITI ALL'INTERESSATO, AL QUALE E' CONCESSO UN TERMINE DI DIECI GIORNI PER FAR PERVENIRE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.
05. IN CASO DI CESSAZIONE DALLA CARICA DI UN REVISORE, PER QUALSIASI CAUSA, IL CONSIGLIO COMUNALE PROVVEDE ALLA SOSTITUZIONE. IL NUOVO REVISORE DESIGNATO IN SOSTITUZIONE RIMANE IN CARICA FINO ALLA SCADENZA DEL COLLEGIO.
06. AL REVISORE SPETTA UNA INDENNITA' DETERMINATA DAL CONSIGLIO COMUNALE NEI LIMITI DI LEGGE E, COMUNQUE, CON I CRITERI PRESCRITTI DAL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 58

(SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI)

01. IL COLLEGIO DEI REVISORI ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO DEMANDATE DALLA LEGGE IN PIENA AUTONOMIA E CON LA DILIGENZA DEL MANDATARIO.
02. NELL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI CONTROLLO E DI VIGILANZA SULLA REGOLARITA' CONTABILE E FINANZIARIA DELLA GESTIONE HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DELL'ENTE ED AI RELATIVI UFFICI, NEI MODI INDICATI DAL REGOLAMENTO. E' TENUTO AD ACCERTARE LA CONSISTENZA PATRIMONIALE DELL'ENTE, LA REGOLARITA' DELLE SCRITTURE CONTABILI, NONCHE' LA REGOLARITA' DEI FATTI GESTIONALI, ATTRAVERSO LA PRESA VISIONE E CONOSCENZA DEGLI ATTI CHE COMPORTINO SPESE E/O MODIFICHE PATRIMONIALI.
03. IL COLLEGIO DEI REVISORI E' TENUTO A PRESENTARE AL CONSIGLIO PER IL TRAMITE DELLA GIUNTA MUNICIPALE, A FINE ESERCIZIO, OVVERO OGNI QUALVOLTA LO RITENGA NECESSARIO, UNA RELAZIONE CONTENENTE IL

RIFERIMENTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA, NONCHE' I RILIEVI E LE PROPOSTE RITENUTE UTILI A CONSEGUIRE UNA MIGLIORE EFFICIENZA, PRODUTTIVITA' ED ECONOMICITA' DELLA GESTIONE.

04. QUALORA VENGANO PRESENTATE DA UNO O PIU' CONSIGLIERI COMUNALI DENUNCE IN ORDINE A FATTI AFFERENTI ALLA GESTIONE DELL'ENTE, IL COLLEGIO DEI REVISORI NE RIFERISCE NELLA PRIMA RELAZIONE UTILE.

05. IN SEDE DI ESAME DEL RENDICONTO DI GESTIONE E DEL CONTO CONSUNTIVO, IL COLLEGIO DEI REVISORI PRESENTA LA RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO REDATTA AI SENSI DI LEGGE ED E' PRESENTE ALLA RELATIVA

SEDUTA. ATTESTA, ALTRESI', LA CORRISPONDENZA DEI DATI DEL CONTO CONSUNTIVO CON I RISULTATI DELLA GESTIONE.

06. IL COLLEGIO DEI REVISORI PUO' ESSERE SENTITO DALLA GIUNTA E DAL CONSIGLIO

COMUNALE IN ORDINE A SPECIFICI FATTI DI GESTIONE ED AI RILIEVI DA LUI MOSSI ALL'OPERATO DELL'AMMINISTRAZIONE.

CAPO 02

I CONTROLLI DI GESTIONE

ART. 59

(NORME DI CONTROLLO DI GESTIONE)

01. SONO ISTITUITE FORME DI CONTROLLO ECONOMICO INTERNO FINALIZZATE AL:

A) CONTROLLO FINANZIARIO PER LA VERIFICA DEL MANTENIMENTO DELL'EQUILIBRIO DEL BILANCIO;

B) CONTROLLO ECONOMICO AL FINE DI VERIFICARE LA RISPONDEZZA IN TERMINI DI COSTI/RISULTATO DELLA GESTIONE AI PROGETTI OBIETTIVO ED AI PROGRAMMI APPROVATI DAL CONSIGLIO COMUNALE;

C) CONTROLLI DI PRODUTTIVITA' RIGUARDANTI LE VERIFICHE PERIODICHE DELL'UTILIZZO OTTIMALE DEL PERSONALE E DEI MEZZI FINANZIARI DISPONIBILI RISPETTO AGLI OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE.

02. OGGETTO DEL CONTROLLO DI GESTIONE SONO GLI OBIETTIVI INDIVIDUATI DAL CONSIGLIO COMUNALE IN SEDE DI PROGRAMMA.

03. PER CIASCUN OBIETTIVO, IN PARTICOLARE, DOPO L'INDIVIDUAZIONE, E' COMPITO DELLA GIUNTA MUNICIPALE PROGRAMMARE LE OPERAZIONI FINALIZZATE ALLA ATTUAZIONE DI OBIETTIVI PARZIALI EDI QUELLO FINALE. I RESPONSABILI DEI VARI SETTORI OPERATIVI COMPIONO LE CONSEGUENTI AZIONI DI GESTIONE. COMPETE, A CONCLUSIONE DELL'ITER, AL REVISORE DEI CONTI, LA VERIFICA DEI RISULTATI DELLA GESTIONE E L'INDICAZIONE DI EVENTUALI CORRETTIVI DA COMUNICARE AL CONSIGLIO COMUNALE.

04. IL REGOLAMENTO DISCIPLINA LE MODALITA' DI ESERCIZIO, LE FORME DI RESPONSABILITA' CONNESSE ALLO SVOLGIMENTO DEI CONTROLLI DI CUI AL PRIMO COMMA.

PARTE 02

ORDINAMENTO FUNZIONALE

TITOLO 01

PARTECIPAZIONE POPOLARE

CAPO 01

DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

ART. 60

(PRINCIPI GENERALI)

01. AI CITTADINI, E' ASSICURATO IL DIRITTO A PARTECIPARE ALLA FORMAZIONE DELLE

SCELTE POLITICO-AMMINISTRATIVE DEL COMUNE, SECONDO I PRINCIPI E LE FORME STABILITE NEL PRESENTE STATUTO.

02. IL COMUNE RICONOSCE IL DIRITTO DEGLI INTERESSATI, DEGLI UTENTI, DELLE FORMAZIONI SOCIALI E DELLE ASSOCIAZIONI TITOLARI DI INTERESSI COLLETTIVI, COME ESPRESSIONE DELLA COMUNITA' LOCALE, A CONCORRERE, NEI MODI STABILITI DAL PRESENTE STATUTO E DALLE NORME REGOLAMENTARI, ALL'INDIRIZZO, ALLO SVOLGIMENTO E AL CONTROLLO DELLE ATTIVITA' POSTE IN ESSERE DALL'AMMINISTRAZIONE LOCALE.

03. IL COMUNE RENDE EFFETTIVO IL DIRITTO ALLA PARTECIPAZIONE POLITICA E AMMINISTRATIVA, GARANTENDO L'ACCESSO ALLE INFORMAZIONI E AGLI ATTI DETENUTI DALL'ENTE. GARANTISCE, ALTRESI', UN'INFORMAZIONE COMPLETA, ACCESSIBILE E VERITIERA SULLE PROPRIE ATTIVITA' E SUI SERVIZI PUBBLICI LOCALI.

04. PER FACILITARE L'AGGREGAZIONE DI INTERESSI DIFFUSI O PER GARANTIRE L'AUTONOMA ESPRESSIONE DI RICHIESTE O ESIGENZE NELLE COMPETENTI SEDI ISTITUZIONALI, IL COMUNE PUO' ISTITUIRE COMITATI O CONSULTE

SECONDO CRITERI DI RAPPRESENTANZA O DI RAPPRESENTATIVITA'.

05. FERMA RESTANDO LA FACOLTA' E LA PREROGATIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUIRE

CONSULTE DI SETTORE, E' RICONOSCIUTA VALENZA, IMPORTANZA

E VALIDITA', QUALI STRUMENTI CONSULTIVI E PROPOSITIVI DI PARTECIPAZIONE CITTADINA, ALLE SEGUENTI CONSULTE:

- FORUM GIOVANILE - CONSULTA DELLA CULTURA - CONSULTA DELL'AMBIENTE - CONSULTA DELLO SPORT - CONSULTA DEL VOLONTARIATO - CONSULTA DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO - CONSULTA PROBLEMI SOCIALI - CONSULTA ANZIANI

- CONSULTA PUBBLICA ISTRUZIONE - COMITATO DELLE PARI OPPORTUNITA'.

06. LA COMPOSIZIONE, LE MODALITA' DI ELEZIONE DELLE CONSULTE E LA DETERMINAZIONE DELLE COMPETENZE, SARANNO OGGETTO DI APPOSITO REGOLAMENTO.

CAPO 02

PARTECIPAZIONE POLITICO-AMMINISTRATIVA

ART. 61

(PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI)

01. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ALL'ATTIVITA' DEL COMUNE ESPRIME IL CONCORSO DIRETTO DELLA COMUNITA' ALL'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA DEGLI ORGANI ELETTIVI E REALIZZA IL PIU' ELEVATO

LIVELLO DI DEMOCRAZIA.

02. IL COMUNE, PER GLI STESSI FINI, PRIVILEGIA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE E LE

ORGANIZZAZIONI DI VOLONTARIATO, INCENTIVANDONE L'ACCESSO ALLE STRUTTURE ED AI SERVIZI.

03. AI CITTADINI, INOLTRE, SONO CONSENTITE FORME DIRETTE E SEMPLIFICATE DI

TUTELA DEGLI INTERESSI CHE FAVORISCANO IL LORO INTERVENTO NELLA FORMAZIONE DEGLI ATTI.

04. IL COMUNE PUO' ATTIVARE FORME DI CONSULTAZIONE, PER ACQUISIRE IL PARERE

DI SOGGETTI RAPPRESENTATIVI SU SPECIFICI PROBLEMI.

ART. 62

(VALORIZZAZIONE DELLE LIBERE ASSOCIAZIONI)

01. IL COMUNE FAVORISCE LO SVILUPPO E L'ATTIVITA' DELLE FORME ASSOCIATIVE

DELLA PROPRIA POPOLAZIONE, INTERVENENDO ATTRAVERSO LA MESSA A DISPOSIZIONE DI BENI E SERVIZI, O COMPATIBILMENTE CON LE PROPRIE RISORSE, CON ALTRE FORME DI SOSTEGNO REALE.

02. GLI INTERVENTI DI CUI AL COMMA PRECEDENTE SONO DESTINATI AD ASSOCIAZIONI E ALTRE FORME ASSOCIATIVE SENZA FINE DI LUCRO CHE ABBIANO RICHiesto LA PROPRIA ISCRIZIONE IN APPOSITO ELENCO PERIODICAMENTE

AGGIORNATO A CURA DELL'AMMINISTRAZIONE, E SONO EROGATI CON LE MODALITA' E I CRITERI PREVISTI DAL REGOLAMENTO. NELL'AMBITO DEI PREDETTI CRITERI IL COMUNE DETERMINA ANCHE ATTRAVERSO CONVENZIONI, CON LE ASSOCIAZIONI, IL CONTENUTO DEI SINGOLI INTERVENTI. LE

ASSOCIAZIONI DOVRANNO IN OGNI CASO INVIARE AL CONSIGLIO COMUNALE UNA RELAZIONE ANNUALE SULLE ATTIVITA' SVOLTE E SULLA EFFETTIVA

UTILIZZAZIONE DEI BENI O SERVIZI ASSEGNATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

03. LE ASSOCIAZIONI DI CUI AL COMMA 02 POSSONO PRESENTARE AGLI ORGANI DEL

COMUNE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE PER ESPORRE COMUNI NECESSITA' E CHIEDERE L'ADOZIONE DI ADEGUATI PROVVEDIMENTI A MAGGIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

ART. 63

(CONSULTAZIONE POPOLARE)

01. IL COMUNE RICONOSCE, COME FORMA DI PARTECIPAZIONE, LA CONSULTAZIONE

DEI CITTADINI CHE PUO' AVVENIRE NELLE FORME E SECONDO LE

MODALITA' DI SEGUITO RIPORTATE.

02. E' IN FACOLTA' DEL CONSIGLIO COMUNALE DI ISTITUIRE CONSULTE PERMANENTI

IN RELAZIONE AI SINGOLI SETTORI DI INTERVENTO

AMMINISTRATIVO. IL CONSIGLIO COMUNALE OVE ISTITUISCA TALI CONSULTE NE DETERMINA ANCHE LA DURATA.

03. IL COMUNE PROMUOVE LA CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE, LIMITATA ALLE ZONE IN RAGIONE DELL'OGGETTO DELLA CONSULTAZIONE O ESTESA AD ALTRE CATEGORIE DI INTERESSATI. LA CONSULTAZIONE E' DISCIPLINATA

DA APPOSITO REGOLAMENTO CHE NE PRECISA LE FORME

AMMETTENDO, TRA L'ALTRO, LA CONSULTAZIONE ATTRAVERSO ASSEMBLEE CITTADINE, DEI RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONE, DI UDIENZE CONOSCITIVE, QUESTIONARI ED OGNI ALTRA FORMA RITENUTA IDONEA.

04. LA CONSULTAZIONE PUO' ESSERE PROMOSSA DAL CONSIGLIO COMUNALE E/O DALLA GIUNTA MUNICIPALE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE VALUTA LIBERAMENTE ED ESAMINA LE RISULTANZE DELLA CONSULTAZIONE IN APPOSITA PUBBLICA SEDUTA, ENTRO

TRENTA GIORNI DALLA LORO FORMALE ACQUISIZIONE. E' AMMESSO UN SOLO RINVIO

NON SUPERIORE A QUINDICI GIORNI PER RAGIONI DI

FUNZIONALITA' DEI LAVORI DEL CONSIGLIO, TRASCORSI I QUALI L'OGGETTO E' ISCRITTO DI DIRITTO AL PRIMO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

DELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA.

ART. 64

(CONSULTAZIONE DI ORGANIZZAZIONI DEI LAVORATORI DI CATEGORIA ED ECONOMICHE)

01. IL CONSIGLIO, LE COMMISSIONI CONSILIARI E LA GIUNTA MUNICIPALE DISPONGONO AUDIZIONI, ANCHE SU LORO RICHIESTA, DELLE FORZE ECONOMICHE E PRODUTTIVE, DELLA COOPERAZIONE, DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI, CULTURALI E SOCIALI E DELLE CONSULTE EVENTUALMENTE ISTITUITE CHE POSSANO CONTRIBUIRE ALL'INDIVIDUAZIONE ED ALLA PROMOZIONE

DEI BISOGNI DELLA COLLETTIVITA', E ALLA RICERCA DELLE

SOLUZIONI PIU' APPROPRIATE PER I PROFILI DELLA POLITICA AMMINISTRATIVA DEL COMUNE.

ART. 65

(L'INIZIATIVA E LE PROPOSTE POPOLARI)

01. TUTTI I CITTADINI AVENTI DIRITTO AL VOTO PER L'ELEZIONE ALLA CAMERA DEI

DEPUTATI HANNO FACOLTA' DI PRESENTARE ISTANZE,

PETIZIONI E PROPOSTE, SIA SINGOLARMENTE CHE ASSOCIATI, DIRETTE A PROMUOVERE

INTERVENTI PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARE TEMPESTIVAMENTE E DI

FARE

CONOSCERE AGLI INTERESSATI LA DECISIONE CHE NE E'
SCATURITA.

03. IL DIRITTO SI ESERCITA NELLE FORME STABILITE DA APPOSITO
REGOLAMENTO.

ART. 66

(LE ISTANZE, LE PROPOSTE E LE PETIZIONI)

01. LE ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE SONO DIRETTE AL SINDACO E DEVONO
CONTENERE, IN MODO CHIARO ED INTELLEGGIBILE, LA QUESTIONE CHE
VIENE POSTA O LA SOLUZIONE CHE VIENE PROSPETTATA E LA SOTTOSCRIZIONE
DEI

PRESENTATORI, NONCHE' IL RECAPITO DEGLI STESSI.

02. IL COMUNE HA L'OBBLIGO DI ESAMINARLE TEMPESTIVAMENTE E DI FAR
CONOSCERE ALL'INTERESSATO, ENTRO TRENTA GIORNI, LA RELATIVA
DECISIONE.

03. L'APPOSITO REGOLAMENTO, CON RIFERIMENTO A TALI ATTI PARTECIPATIVI,
DEVE

DISCIPLINARE LA FORMA E LE MODALITA' DI SOTTOSCRIZIONE,

INDICARE GLI ORGANI O GLI UFFICI A CUI DOVRANNO ESSERE DIRETTE,
INDIVIDUARE

LE PROCEDURE, LE MODALITA' PER LA LORO AMMISSIONE ED IL

LORO ESAME, INDICARE IL TERMINE ENTRO CUI IL COMUNE DEVE PRONUNCIARSI
SULL'AMMISSIBILITA' E SUL MERITO, NONCHE' IL CONTENUTO
TECNICO DELLE DETERMINAZIONI STESSE.

04. A CIASCUN CITTADINO, IN OGNI CASO, DEVE ESSERE GARANTITA, IN EGUAL
MODO,

LA POSSIBILITA' DI ASSUMERE LE SUDETTE INIZIATIVE DI

CARATTERE PARTECIPATIVO E DI ATTIVARE I RELATIVI PROCEDIMENTI.

ART. 67

(REFERENDUM CONSULTIVO)

01. SONO PREVISTI REFERENDUM CONSULTIVI IN TUTTE LE MATERIE DI
ESCLUSIVA

COMPETENZA COMUNALE, AL FINE DI SOLLECITARE MANIFESTAZIONI

DI VOLONTA' CHE DEVONO TROVARE SINTESI NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA.

02. NON POSSONO ESSERE INDETTI REFERENDUM SU PROVVEDIMENTI INERENTI:
ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE, DECADENZE E
PERSONALE.

03. E', ALTRESI', INAMMISSIBILE REFERENDUM IN MATERIA DI: TRIBUTI LOCALI E
DI

TARIFFE, SU ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VINCOLATE DA

LEGGI STATALI O REGIONALI, SU MATERIE CHE SONO GIA' STATE OGGETTO DI
CONSULTAZIONE REFERENDARIA NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

04. SOGGETTI PROMOTORI DEL REFERENDUM POSSONO ESSERE:

- IL 20% DEL CORPO ELETTORALE;

- IL CONSIGLIO COMUNALE.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE FISSA NELL'APPOSITO REGOLAMENTO: I REQUISITI
DI

AMMISSIBILITA', I TEMPI, LE CONDIZIONI DI ACCOGLIMENTO E
LE MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA CONSULTAZIONE.

ART. 68

(EFFETTI DEL REFERENDUM)

01. ENTRO 60 GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEL RISULTATO DA PARTE DEL
SINDACO, IL CONSIGLIO DELIBERA I RELATIVI E CONSEGUENTI ATTI DI
INDIRIZZO.

02. IL MANCATO RECEPIMENTO DELLE INDICAZIONI REFERENDARIE DEVE ESSERE
DELIBERATO, CON ADEGUATE MOTIVAZIONI, DALLA MAGGIORANZA DEI
CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE.

CAPO 03

IL DIRITTO DI ACCESSO

ART. 69

(DIRITTO DI ACCESSO)

01. E' RICONOSCIUTO A CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE PER LA TUTELA DI
SITUAZIONI

GIURIDICAMENTE RILEVANTI IL DIRITTO DI ACCESSO AI

DOCUMENTI AMMINISTRATIVI SECONDO LE MODALITA' STABILITE DALLE LEGGI E
DAL

REGOLAMENTO.

02. LA RICHIESTA DI ACCESSO AI DOCUMENTI DEVE ESSERE MOTIVATA E RIVOLTA
AL

RESPONSABILE DELL'AMMINISTRAZIONE CHE HA FORMATO IL
DOCUMENTO E LO DETIENE STABILMENTE.

03. IL DIRITTO DI ACCESSO SI ESERCITA MEDIANTE IL SOLO ESAME O
L'ESTRAZIONE DI

COPIA DI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI. L'ESAME DEI

DOCUMENTI E' GRATUITO. IL RILASCIO DI COPIA E' SUBORDINATO AL RIMBORSO
DEI

COSTI DI PRODUZIONE NONCHE' AI DIRITTI DI RICERCA E DI
VISURA.

04. COPIA DELL'ELENCO DELLE DELIBERE ADOTTATE E' DEPOSITATO PRESSO LA
SEGRETERIA PER ESSERE A DISPOSIZIONE DI CHIUNQUE NE FACCIA
RICHIESTA.

ART. 70

(REGOLAMENTI PER IL DIRITTO DI ACCESSO E PER L'AUTOCERTIFICAZIONE)

01. IL DIRITTO DI ACCESSO, LA TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA E
L'AUTOCERTIFICAZIONE SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO
REGOLAMENTO.

02. SONO SOTTRATTI AL DIRITTO DI ACCESSO GLI ATTI CHE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE

DICHIARANO RISERVATI O SOTTOPOSTI A LIMITI DI

DIVULGAZIONE E QUELLI ESPLICITAMENTE INDIVIDUATI DAL REGOLAMENTO.

03. IL REGOLAMENTO, OLTRE AD ENUCLEARE LE CATEGORIE DEGLI ATTI
RISERVATI,

DISCIPLINA ANCHE I CASI IN CUI E' APPLICABILE L'ISTITUTO
DELL'ACCESSO DIFFERITO E DETTA NORME DI ORGANIZZAZIONE PER IL RILASCIO
DI
COPIE.

ART. 71

(DIRITTO ALL'INFORMAZIONE)

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE, DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE
ISTITUZIONI SONO PUBBLICI, CON LE LIMITAZIONI PREVISTE AL
PRECEDENTE ARTICOLO.

02. L'ENTE DEVE, DI NORMA, AVVALERSI, OLTRE CHE DEI SISTEMI TRADIZIONALI
DELLA

NOTIFICAZIONE E DELLA PUBBLICAZIONE ALL'ALBO

PRETORIO, ANCHE DEI MEZZI DI COMUNICAZIONE RITENUTI PIU' IDONEI AD
ASSICURARE IL MASSIMO DI CONOSCENZA DEGLI ATTI.

03. L'INFORMAZIONE DEVE ESSERE ESATTA, TEMPESTIVA, INEQUIVOCABILE,
COMPLETA

E, PER GLI ATTI AVENTI UNA PLURALITA' INDISTINTA DI
DESTINATARI, DEVE AVERE CARATTERE DI GENERALITA'.

04. LA GIUNTA MUNICIPALE ADOTTA I PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI INTERNI
RITENUTI IDONEI A DARE CONCRETA ATTUAZIONE AL DIRITTO DI
INFORMAZIONE.

05. IL REGOLAMENTO SUL DIRITTO DI ACCESSO DETTA NORME ATTE A
GARANTIRE

L'INFORMAZIONE AI CITTADINI, NEL RISPETTO DEI PRINCIPI SOPRA
ENUNCIATI E DISCIPLINA LA PUBBLICAZIONE PER GLI ATTI PREVISTI DALLA
LEGGE.

CAPO 04

LL DIFENSORE CIVICO

ART. 72

(IL DIFENSORE CIVICO)

01. IL COMUNE PUO' PREVEDERE L'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO, IL QUALE
SVOLGE

UN RUOLO DI GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON

ANDAMENTO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COMUNALE, SEGNALANDO,
ANCHE

DI PROPRIA INIZIATIVA, GLI ABUSI, LE DISFUNZIONI, LE CARENZE

ED I RITARDI DELL'AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI CITTADINI.

02. L'ELEZIONE, LA DURATA IN CARICA, I REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E LE
FUNZIONI

SONO STABILITE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. IL COMUNE PUO', ALTRESI', PROVVEDERE A DELIBERARE APPOSITA
CONVENZIONE

CON LA PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA PER L'UTILIZZO

DELL'ISTITUTO DEL DIFENSORE CIVICO OVE ISTITUITO A LIVELLO PROVINCIALE.

LA

CONVENZIONE CONTIENE LA DISCIPLINA DELL'ISTITUTO.

ART. 73

(ATTRIBUZIONI E PREROGATIVE DEL DIFENSORE CIVICO)

01. IL DIFENSORE CIVICO PUO' INTERVENIRE, SU RICHIESTA DI CITTADINI SINGOLI O

ASSOCIATI O DI PROPRIA INIZIATIVA, PRESSO

L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, LE ISTITUZIONI, I CONCESSIONARI DI SERVIZI PUBBLICI O LE SOCIETA' CHE GESTISCONO PUBBLICI SERVIZI NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE PER ACCERTARE CHE IL PROCEDIMENTO

AMMINISTRATIVO ABBAIA REGOLARE CORSO E CHE I PROVVEDIMENTI SIANO CORRETTAMENTE E TEMPESTIVAMENTE EMANATI.

02. A TAL FINE PUO' CONVOCARE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO ENTRO

UN CONGRUO TERMINE E RICHIEDERE DOCUMENTI, NOTIZIE, CHIARIMENTI, SENZA CHE POSSA ESSERGLI OPPOSTO IL SEGRETO D'UFFICIO.

03. PUO' ALTRESI', ENTRO UN TERMINE BEN PRECISO, PROPORRE DI ESAMINARE LA PRATICA CONGIUNTAMENTE AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO O DEL SINGOLO PROCEDIMENTO E RICHIEDERGLI EVENTUALI RELAZIONI.

04. ACQUISITE TUTTE LE INFORMAZIONI UTILI, COMUNICA VERBALMENTE O PER ISCRITTO IL PROPRIO PARERE AL CITTADINO O ASSOCIAZIONE CHE NE HA RICHIESTO L'INTERVENTO; INTIMA, IN CASO DI RITARDO, AGLI ORGANI COMPETENTI A PROVVEDERE ENTRO TERMINI DEFINITI; SEGNA LA AGLI ORGANI SOVRAORDINATI LE DISFUNZIONI, GLI ABUSI E LE CARENZE RICONTRATE.

05. SE IL PROVVEDIMENTO CHE VIENE ADOTTATO NON RECEPISCE LE SEGNALAZIONI

DEL DIFENSORE CIVICO, L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI SPECIFICA MOTIVAZIONE. IL DIFENSORE CIVICO PUO' CHIEDERE IL RIESAME DEL PROVVEDIMENTO QUALORA RAVVISI IL PERSISTERE DI IRREGOLARITA' O VIZI PROCEDURALI. EGLI INVIA APPOSITA RELAZIONE AL SEGRETARIO GENERALE IN ORDINE ALLE INADEMPIENZE RICONTRATE.

06. PER L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI IL DIFENSORE CIVICO HA DIRITTO DI ACCESSO AGLI UFFICI E DI OTTENERE, NELLE ORE DI SERVIZIO, LE NOTIZIE RELATIVE A SINGOLI PROCEDIMENTI PER I QUALI SIA STATO INTERESSATO

ED HA DIRITTO DI OTTENERE A RICHIESTA, SENZA ALCUN

ONERE DI SPESA, COPIA DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, DI QUELLI

DA ESSI RICHIAMATI E DEI DOCUMENTI ISTRUTTORI.

07. TUTTI I RESPONSABILI DEI SERVIZI SONO TENUTI A PRESTARE LA MASSIMA COLLABORAZIONE ALL'ATTIVITA' DEL DIFENSORE CIVICO.

ART. 74

(RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE)

01. IL DIFENSORE CIVICO PRESENTA ANNUALMENTE AL CONSIGLIO, ENTRO IL MESE DI

MARZO, UNA RELAZIONE SULLA ATTIVITA' SVOLTA E SUI

RISULTATI CONSEGUITI NELL'ANNO PRECEDENTE, DISTINGUENDO GLI INTERVENTI

EFFETTUATI SU RICHIESTA DEI CITTADINI DA QUELLI DI PROPRIA INIZIATIVA, DALLA QUALE DOVRANNO RISULTARE IN SINTESI LE DESUNZIONI RISCOSE, I SUGGERIMENTI PER LA LORO ELIMINAZIONE E PROPOSTE CONCRETE DIRETTE AL CONSEGUIMENTO DI UN EFFETTIVO MIGLIORAMENTO DEL BUON ANDAMENTO E DELL'IMPARZIALITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE NEI CONFRONTI DEI PROPRI AMMINISTRATI.

02. LA RELAZIONE VIENE DISCUSSA NELLA PRIMA ADUNANZA UTILE SUCCESSIVA DEL CONSIGLIO COMUNALE E ADEGUATAMENTE PUBBLICIZZATA NELLE FORME E NEI MODI RITENUTI PIU' ADEGUATI.

03. IL DIFENSORE CIVICO, QUALORA RITENGA OPPORTUNO SEGNALARE FATTI E SITUAZIONI DI PARTICOLARE IMPORTANZA O, COMUNQUE, MERITEVOLI DI URGENTE SEGNALAZIONE, PUO', IN QUALSIASI MOMENTO, FARNE RELAZIONE AL CONSIGLIO.

04. INOLTRE, PER FATTI E SITUAZIONI CHE, PER IL LORO CARATTERE DI CONTINGIBILITA' ED URGENZA, RICHIEDANO UN PRONTO ED IMMEDIATO INTERVENTO DA PARTE DEGLI ORGANI DEL COMUNE, IL DIFENSORE CIVICO PUO' CHIEDERE DI ESSERE ASCOLTATO NELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO, DELLA GIUNTA E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI (SE ISTITUITE).

ART. 75

(ORGANIZZAZIONE E MEZZI)

01. L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO HA SEDE PRESSO IL COMUNE O IN IDONEI LOCALI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

02. LA GIUNTA MUNICIPALE ASSICURA ALL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO IL PERSONALE OCCORRENTE E LE ATTREZZATURE NECESSARIE AL BUON FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO.

03. IL DIFENSORE CIVICO NON E' SOTTOPOSTO AD ALCUNA FORMA DI DIPENDENZA GERARCHICA O FUNZIONALE DEGLI ORGANI DEL COMUNE ED E' TENUTO ESCLUSIVAMENTE AL RISPETTO ED ALL'OSSERVANZA DELL'ORDINAMENTO VIGENTE.

04. ANNUALMENTE VIENE PREVISTO NEL BILANCIO UN FONDO DA PORRE A DISPOSIZIONE DEL DIFENSORE CIVICO PER CONSENTIRGLI DI ORGANIZZARE IN ASSOLUTA AUTONOMIA LE COMPETENZE DELL'UFFICIO E LE SUE FUNZIONI.

ART. 76

(ELEZIONE, REQUISITI E INCOMPATIBILITA')

01. QUALORA IL DIFENSORE CIVICO DEBBA ESSERE ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE SI PROCEDE CON VOTAZIONE A SCRUTINIO SEGRETO ED A MAGGIORANZA QUALIFICATA DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE, NELLA

SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA.

02. IL DIFENSORE CIVICO DEVE ESSERE SCELTO FRA CITTADINI DI COMPROVATA ESPERIENZA AMMINISTRATIVA CHE DIANO LA MASSIMA GARANZIA DI INDIPENDENZA, OBIETTIVITA', SERENITA' DI GIUDIZIO E COMPETENZA GIURIDICO-AMMINISTRATIVA E SIANO IN POSSESSO DI OTTIME REFERENZE DI

CARATTERE MORALE E CIVILE. DEVE ESSERE IN POSSESSO DEL DIPLOMA DI LAUREA IN GIURISPRUDENZA O TITOLO EQUIPOLLENTE.

03. PER ESSERE ELETTI ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO I CITTADINI DEVONO ESSERE

IN POSSESSO DEI REQUISITI DI ELEGGIBILITA' E DI COMPATIBILITA' PREVISTI DALLA LEGGE PER LA ELEZIONE ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE.

04. L'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO E' INCOMPATIBILE CON:

A) L'ESERCIZIO DI QUALSIASI ATTIVITA' DI LAVORO AUTONOMO O SUBORDINATO, NONCHE' DI QUALSIASI COMMERCIO O PROFESSIONE ESERCITATA NEL TERRITORIO COMUNALE E CHE, COMUNQUE, PER LA SUA NATURA SIA TALE DA COMPORTARE RAPPORTI CON IL COMUNE;

B) LO STATO DI MEMBRO DEL PARLAMENTO, AMMINISTRATORE O CONSIGLIERE REGIONALE, PROVINCIALE E COMUNALE, MEMBRO DELLE UNITA' SANITARIE LOCALI, NONCHE' CON L' AVERE RICOPERTO UNA DELLE CARICHE PREDETTE NEGLI

ULTIMI QUATTRO ANNI O LA CARICA DI ASSESSORE ESTERNO NELLO STESSO PERIODO;

C) LE FUNZIONI DI AMMINISTRATORE DI AZIENDA, CONSORZIO, ISTITUZIONE, ENTE O

SOCIETA' DIPENDENTI O CONTROLLATI DAL COMUNE;

D) LA QUALITA' DI COMPONENTE DEL CO.RE.CO. NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI;

E) LA CANDIDATURA ALLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI;

F) LA QUALITA' DI REVISORE DEI CONTI NEGLI ULTIMI QUATTRO ANNI;

G) L' AVERE ASCENDENTI O DISCENDENTI CHE SIANO AMMINISTRATORI, SEGRETARIO O

DIPENDENTI DEL COMUNE.

05. L'INCOMPATIBILITA', ORIGINARIA O SOPRAVVENUTA, COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI DECADENZA DALL'UFFICIO SE L'INTERESSATO NON FA CESSARE LA RELATIVA CAUSA ENTRO E NON OLTRE GIORNI 20 (VENTI) DALLA SUA CONTESTAZIONE.

ART. 77

(DURATA IN CARICA, DECADENZA E DISPENSA)

01. IL DIFENSORE CIVICO RESTA IN CARICA CON LA STESSA DURATA DEL CONSIGLIO

COMUNALE CHE LO HA ELETTO, ESERCITANDO LE SUE FUNZIONI

FINO ALL'INSEDIAMENTO DEL SUCCESSORE E PUO' ESSERE RICONFERMATO UNA SOLA

VOLTA.

02. DECADE PER LE STESSHE CAUSE PER LE QUALI SI PERDE LA QUALITA' DI CONSIGLIERE

O PER SOPRAVVENIENZA DI UNA DELLE CAUSE DI

INCOMPATIBILITA' DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 76 . LA DECADENZA E' PRONUNCIATA

CON PROVVEDIMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE SU PROPOSTA

DI UNO O PIU' CONSIGLIERI E PREVIA CONTESTAZIONE ALL'INTERESSATO.

03. NON E' SOGGETTO A REVOCA, SALVO CHE PER COMPROVATA INERZIA E/O PER GRAVE INADEMPIENZA AI DOVERI DEL SUO UFFICIO. LA REVOCA E' PRONUNCIATA CON PROVVEDIMENTO MOTIVATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ADOTTATO CON IL VOTO DELLA MAGGIORANZA PREVISTA DALLA LEGGE.

04. PUO' ESSERE, ALTRESI', DISPENSATO DALL'UFFICIO PER DIMISSIONI.

05. IL CONSIGLIO COMUNALE DEVE ESSERE RIUNITO NEL TERMINE DI GIORNI TRENTA

PER LA NOMINA DEL SUCCESSORE.

ART. 78

(INDENNITA' DI FUNZIONE)

01. AL DIFENSORE CIVICO SPETTANO LE INDENNITA' E I RIMBORSI CON LE MODALITA' E

NELLA MISURA STABILITA DALLE LEGGI VIGENTI PER L'ASSESSORE COMUNALE.

TITOLO 02

L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

CAPO 01

FUNZIONE NORMATIVA

ART. 79

(STATUTO)

01. LO STATUTO CONTIENE LE NORME FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO COMUNALE. AD ESSO DEVONO CONFORMARSI TUTTI GLI ATTI NORMATIVI DEL COMUNE.

02. LE MODIFICHE, ENTRO 15 GIORNI SUCCESSIVI ALLA DATA DI ESECUTIVITA', SONO

SOTTOPOSTI A FORME DI PUBBLICITA' CHE NE CONSENTANO L'EFFETTIVA CONOSCIBILITA'.

ART. 80

(REVISIONE DELLO STATUTO)

01. LE MODIFICHE STATUTARIE SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LE

STESSE PROCEDURE STABILITE DALLA LEGGE PER L'APPROVAZIONE DELLO STATUTO.

02. E' AMMESSA L'INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 100 CITTADINI, AVENTI DIRITTO AL

VOTO ALLA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI, PER

PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO

IN ARTICOLI. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA

PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

03. NESSUNA MODIFICA STATUTARIA PUO' ESSERE APPROVATA NEL SEMESTRE ANTECEDENTE IL RINNOVO DEL CONSIGLIO COMUNALE E NEL TRIMESTRE SUCCESSIVO ALL'INSEDIAMENTO DEL NUOVO CONSIGLIO.

04. LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO, TOTALE O PARZIALE, NON POSSONO

ESSERE APPROVATE PRIMA CHE SIA TRASCORSO UN ANNO
DALL'ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO.

05. LE PROPOSTE DI REVISIONE DELLO STATUTO RESPINTE DAL CONSIGLIO
COMUNALE

NON POSSONO ESSERE RINNOVATE PRIMA DI UN ANNO DALLA
DELIBERA DI REIEZIONE.

06. LA PROPOSTA DI ABROGAZIONE TOTALE DELLO STATUTO DEVE ESSERE
ACCOMPAGNATA DALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL NUOVO STATUTO IN
SOSTITUZIONE DI QUELLO PRECEDENTE, DALLA CUI ENTRATA IN VIGORE
DECORRE
L'EFFETTO ABROGATIVO.

ART. 81

(I REGOLAMENTI)

01. NEL RISPETTO DELLA LEGGE E DELLO STATUTO, IL COMUNE ADOTTA
REGOLAMENTI
PER L'ORGANIZZAZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE
ISTITUZIONI E DEGLI ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE, PER IL FUNZIONAMENTO
DEGLI
ORGANI E DEGLI UFFICI E PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

02. IL COMUNE ESERCITA LA POTESTA' REGOLAMENTARE PER DISCIPLINARE
L'ATTUAZIONE E PER INTEGRARE LE NORME CONTENUTE NEL PRESENTE
STATUTO E NELLA LEGGE, NONCHE' IN TUTTI I CASI IN CUI SERVA A COMPLETARE
L'ORDINAMENTO OPERATIVO DELL'ENTE.

03. I REGOLAMENTI E LE RELATIVE MODIFICHE SONO ADOTTATI DAL CONSIGLIO
COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA PREVISTA
DALLA LEGGE.

04. I REGOLAMENTI NON POSSONO CONTENERE DISPOSIZIONI RETROATTIVE E
NON
POSSONO ESSERE ABROGATI CHE DA REGOLAMENTI POSTERIORI E CON
DICHIARAZIONE ESPRESSA DAL CONSIGLIO COMUNALE.

05. SALVO CHE NON SIA DIVERSAMENTE PRESCRITTO DALLA LEGGE, I
REGOLAMENTI
SONO ADOTTATI ENTRO UN ANNO DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL
PRESENTE STATUTO. ENTRO LO STESSO TERMINE DEVONO ESSERE ADEGUATI
ALLE
NORME STATUTARIE I REGOLAMENTI VIGENTI.

ART. 82

(ORDINANZE)

01. LA FUNZIONE NORMATIVA VIENE ESPLICITATA ANCHE MEDIANTE
L'ADOZIONE, DA
PARTE DEL SINDACO, DI ORDINANZE ORDINARIE O CONTINGIBILI
ED URGENTI.

02. LE ORDINANZE ORDINARIE CONSISTONO IN ATTI DI ESECUZIONE DI NORME
PREESISTENTI, DI REGOLAMENTI O DI ATTI CHE RIENTRANO NELLA
COMPETENZA DEL SINDACO.

03. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DEL GOVERNO, ADOTTA, SUSSISTENDONE I
PRESUPPOSTI, ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI IN MATERIA DI

SANITA' ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PERICOLI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' PUBBLICA.

CAPO 02

LE DELIBERAZIONI

ART. 83

(DISPOSIZIONI GENERALI)

01. GLI ATTI DELIBERATIVI DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLA GIUNTA MUNICIPALE

SONO SOGGETTI ALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE CAPO.

02. GLI ATTI DELIBERATIVI RELATIVI A FASI PROCEDIMENTALI, AI SENSI DELLA LEGGE

142/90 COSI' COME RECEPITA DALLA L.R. 48/91 , SONO

SOTTOPOSTI ALLA DISCIPLINA DI CUI AL SUCCESSIVO CAPO 03 .

03. GLI AMMINISTRATORI DEL COMUNE DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE

ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO

PROPRIA VERSO IL COMUNE, VERSO SOGGETTI PRIVATI O PUBBLICI DAL COMUNE AMMINISTRATI O SOTTOPOSTI ALLA SUA VIGILANZA E QUANDO SI

TRATTI DI INTERESSE PROPRIO O DI INTERESSI, LITI O CONTABILITA' DEI LORO CONGIUNTI OD AFFINI SINO AL QUARTO GRADO, OVVERO DI CONFERIRE INCARICHI AI MEDESIMI.

04. SI ASTENGO NO PURE DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN

SERVIZI, ESAZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI

DI OPERE NELL'INTERESSE DEI CORPI CUI APPARTENGONO, O SOGGETTI ALLA LORO

AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA O TUTELA.

05. IL DIVIETO DI CUI AI COMMI PRECEDENTI COMPORTA ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALL'AULA DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

06. LE DISPOSIZIONI DI CUI SOPRA SI APPLICANO ANCHE AL SEGRETARIO GENERALE.

07. LA PARTECIPAZIONE IN SITUAZIONE DI INCOMPATIBILITA', COMPORTA LA INVALIDITA' DELLA DELIBERAZIONE.

08. FATTA ECCEZIONE PER GLI ATTI A CONTENUTO VINCOLATO, NORMATIVO E GENERALE, TUTTE LE DELIBERAZIONI DEVONO ESSERE MOTIVATE AI SENSI DELL' ARTT. 03 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/91 .

09. TUTTE LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE DEVONO RIPORTARE I PARERI E L'ATTESTAZIONE DI CUI AGLI ARTT. 53 , COMMA 01 , E 55 , COMMA 05 , DELLA LEGGE 142/90 , RECEPITA CON L.R. 48/91 .

10. L'ORGANO DELIBERANTE PUO' VOTARE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CHE IN CORSO DI SEDUTA VENGANO SOTTOPOSTE A MODIFICHE NON SOSTANZIALI PREVIO PARERE DI LEGITTIMITA' RILASCIATO DAL SEGRETARIO GENERALE NELLA MEDESIMA SEDUTA.

11. IN SEDE DI AUTOTUTELA, L'AMMINISTRAZIONE PUO' APPORTARE MODIFICHE O REVOCARE LE DELIBERE CON SUCCESSIVO ATTO MOTIVATO.

12. LE DELIBERE CHE COMPORTANO MODIFICA O REVOCA DI PRECEDENTI

DELIBERE,
CHE SIANO DIVENUTE ESECUTIVE, SI HANNO COME NON AVVENUTE,
OVE NON FACCIANO MENZIONE DELLE MODIFICHE O DELLA REVOCA.

ART. 84

(IL VERBALE)

01. IL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI E' REDATTO DAL SEGRETARIO GENERALE
O, IN

CASO DI SUA ASSENZA, DA SUO SOSTITUTO O DA FUNZIONARI
ALL'UOPO DELEGATI.

02. IL VERBALE VIENE SOTTOSCRITTO DAL SEGRETARIO VERBALIZZANTE, DAL
PRESIDENTE E DAL COMPONENTE ANZIANO DELL'ORGANO DELIBERANTE.

03. IL VERBALE DEVE INDICARE:

- I DATI RELATIVI ALLA CONVOCAZIONE;

- L'ELENCO DEI CONSIGLIERI PRESENTI E ASSENTI ALLA TRATTAZIONE
DELL'ARGOMENTO;

- LA DESIGNAZIONE DEGLI SCRUTATORI;

- I PUNTI ESSENZIALI DELLA DISCUSSIONE;

- LE FORMALITA' DELLA SEDUTA SEGRETA E DELLO SCRUTINIO SEGRETO;

- IL NUMERO DI VOTI RESI SULLA PROPOSTA DI DELIBERA. I VOTI CONTRARI E GLI
ASTENUTI SONO RIPORTATI A VERBALE CON L'INDIVIDUAZIONE

DEI VOTANTI QUANDO LA VOTAZIONE E' PALESE. SE LA VOTAZIONE AVVIENE
SEGRETAMENTE, SONO RIPORTATI A VERBALE, IL NUMERO DEI VOTANTI,

IL NUMERO DI VOTI FAVOREVOLI E CONTRARI E IL NUMERO DEGLI ASTENUTI.
SOLO SE

LA DELIBERA E' ADOTTATA AD UNANIMITA' E' SUFFICIENTE

SPECIFICARE LA SUA APPROVAZIONE UTILIZZANDO LA FORMULA A VOTI UNANIMI
E

SEGRETI.

04. IL VERBALE VIENE APPROVATO IN SEDUTA SUCCESSIVA DALLO STESSO
ORGANO

DELIBERANTE.

ART. 85

(PUBBLICAZIONE ED ESECUTIVITA')

01. LA PUBBLICAZIONE E LA ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI E' REGOLATA
DALLA

LEGGE VIGENTE IN MATERIA.

02. LA PUBBLICAZIONE E L'AVVENUTA ESECUTIVITA' DELLE DELIBERAZIONI,
VENGONO

ATTESTATE SUL VERBALE DAL SEGRETARIO GENERALE.

03. LE DELIBERE NON POSSONO ESSERE ESEGUITE SE NON DOPO LA INTERVENUTA
ESECUTIVITA' NEI TERMINI DI LEGGE.

CAPO 03

IL PROCEDIMENTO

ART. 86

(CAMPO DI APPLICAZIONE)

01. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE CAPO SI APPLICANO A TUTTI GLI ATTI AVENTI NATURA DI PROVVEDIMENTO, SALVO QUELLI ESPRESSAMENTE DISCIPLINATI DALLA LEGGE.

ART. 87

(INIZIO DEL PROCEDIMENTO)

01. L'ASSEGNAZIONE DEL PROCEDIMENTO ALL'UNITA' ORGANIZZATIVA COMPETENTE, LA DESIGNAZIONE DEL RESPONSABILE DELL'UNITA' ORGANIZZATIVA E L'INDIVIDUAZIONE DEL TERMINE ENTRO IL QUALE IL PROCEDIMENTO DEVE ESSERE CONCLUSO, SONO STABILITI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

02. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, INDIVIDUATO DAL RESPONSABILE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA, RISPONDE DELLA CORRETTEZZA, DELLA COMPLETEZZA E DELLA TEMPESTIVITA' DEL PROCEDIMENTO, COSI' COME DISCIPLINATO DAGLI ARTT. 04 , 05 E 06 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/91

ART. 88

(ADEMPIMENTI ISTRUTTORI DEL PROVVEDIMENTO)

01. TERMINATA L'ISTRUTTORIA, IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PRESENTA ALL'ORGANO COMPETENTE UNA DETTAGLIATA RELAZIONE E LO SCHEMA DEL PROVVEDIMENTO GIA' MUNITO DEI PRESCRITTI PARERI ED ATTESTAZIONE.

02. NEI TERMINI PRESCRITTI L'ORGANO COMPETENTE EMANA IL PROVVEDIMENTO MOTIVATO.

03. DEL PROVVEDIMENTO FINALE VIENE DATA OPPORTUNA INFORMAZIONE AGLI INTERESSATI.

ART. 89

(PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO)

01. OVE NON SUSSISTANO RAGIONI DI IMPEDIMENTO, DERIVANTI DA PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA' DEL PROCEDIMENTO, CHE DEVONO ESSERE MOTIVATE, HANNO DIRITTO DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO I SOGGETTI DIRETTAMENTE INTERESSATI ED I SOGGETTI INDIVIDUATI O FACILMENTE INDIVIDUABILI CHE POTREBBERO SUBIRE PREGIUDIZIO DALL'EMANAZIONE DELL'ATTO FINALE.

02. SEMPRE CHE NON VI OSTINO RAGIONI DI URGENZA, HANNO FACOLTA' DI INTERVENTO I SOGGETTI PORTATORI DI INTERESSI PUBBLICI O PRIVATI, NONCHE' ASSOCIAZIONI O COMITATI PROMOTORI DI INTERESSI DIFFUSI, CHE POSSANO SUBIRE UN PREGIUDIZIO DAL PROVVEDIMENTO.

ART. 90

(COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO)

01. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO

DELLO

STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI (AVENTI DIRITTO DI PARTECIPAZIONE) MEDIANTE COMUNICAZIONE PERSONALE CONTENENTE

LE INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

02. E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE, PROVVEDENDO A MEZZO DI

PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O ATTRAVERSO ALTRE FORME DI IDONEA PUBBLICAZIONE E INFORMAZIONE (STAMPA E TELEVISIONI LOCALI), QUALORA SUSSISTANO PARTICOLARI ESIGENZE DI CELERITA', OVVERO IL NUMERO DEI DESTINATARI E LA LORO INDETERMINATEZZA LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA.

03. LA COMUNICAZIONE DEVE INDICARE: L'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO, L'UFFICIO

ELA PERSONA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO ED IL TERMINE ENTRO IL QUALE E' POSSIBILE L'INTERVENTO DEGLI INTERESSATI.

ART. 91

(MODALITA' DI PARTECIPAZIONE)

01. I SOGGETTI DI CUI AL PRECEDENTE ARTT. 85 HANNO DIRITTO DI PRENDERE VISIONE

DEGLI ATTI DEL PROCEDIMENTO, TRANNE QUELLI RISERVATI

PER LEGGE O REGOLAMENTO O PER EFFETTO TEMPORANEO DI MOTIVATA DICHIARAZIONE DEL SINDACO A NORMA DELL' ARTT. 07 , COMMA 03 , DELLA LEGGE 142/90 , PER COME RECEPITA DALLA L.R. 48/91 . ESSI HANNO, ALTRESI', DIRITTO DI

PRESENTARE DOCUMENTI, MEMORIE E PROPOSTE CHE

L'AMMINISTRAZIONE HA L'OBBLIGO DI VALUTARE, OVE PERTINENTI.

ART. 92

(ESCLUSIONI)

01. SONO ESCLUSI DAL PROCEDIMENTO I PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI

IN MATERIA DI SANITA' E IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA

LOCALE. SONO ALTRESI' ESCLUSI I REGOLAMENTI E GLI ATTI AMMINISTRATIVI A CARATTERE GENERALE, DI PIANIFICAZIONE E DI PROGRAMMAZIONE, PER I QUALI RESTANO FERME LE PARTICOLARI FORME CHE NE REGOLANO LA FORMAZIONE.

ART. 93

(ACCORDI)

01. IN ACCOGLIMENTO DI OSSERVAZIONI E PROPOSTE PRESENTATE A NORMA DEL PRECEDENTE ARTT. 87 , E' POSSIBILE PERVENIRE AGLI ACCORDI DI CUI ALL' ARTT. 12 DELLA LEGGE REGIONALE N. 10/91 .

02. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE GLI ACCORDI DI CUI SOPRA CON GLI INTERESSATI

INTERVENUTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

PARTE 03

TITOLO 01

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 94

(NORME DELLA FINANZA, DELLA CONTABILITA' E DEI CONTRATTI)

01. LE MATERIE RELATIVE ALLE FINANZE ED ALLA CONTABILITA' DELL'AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO ED AI CONTRATTI, SONO RISERVATE ALLA LEGGE DELLO STATO, SALVO QUANTO PREVISTO DALLO STATUTO E DALL'APPOSITO REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

ART. 95

(NORME TRANSITORIE)

01. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE DOPO AVER OTTEMPERATO AGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE, IVI COMPRESA LA SUA PUBBLICAZIONE SULLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA. DA TALE MOMENTO CESSA L'APPLICAZIONE DELLE NORME TRANSITORIE.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE ALL'INIZIO DI OGNI LEGISLATURA SOTTOPONE A VERIFICA L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO E VALUTA LE EVENTUALI MODIFICHE DA APPORTARE. LA PRIMA VERIFICA VIENE EFFETTUATA ENTRO DUE ANNI DALL'ENTRATA IN VIGORE.

03. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO. FINO ALL'ADOZIONE DEI SUDETTI REGOLAMENTI RESTANO IN VIGORE LE NORME ADOTTATE DAL COMUNE SECONDO LA PRECEDENTE LEGISLAZIONE CHE RISULTANO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

04. FINO A QUANDO LA NORMATIVA DI CUI ALLA L.R. 7/92 NON SARA' PIENAMENTE OPERANTE, CONTINUERA' AD APPLICARSI LA NORMATIVA VIGENTE SE ED IN QUANTO COMPATIBILE CON LE NORME DEL PRESENTE STATUTO E DELLA L.R.

48/91 .